

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI

SOMMARIO. *Atti diversi. = Domande diverse di urgenza. = Seguito della discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari relativi all'esercito — Il relatore Bertolè-Viale espone l'avviso della Giunta sulle varie proposte all'articolo 3 — Reiezione di quella del deputato Minervini, e svolgimento di quelle dei deputati Pissavini e Fiastrì — Osservazioni del deputato Rattazzi sull'ordine della discussione — Aggiunta del deputato Pescetto e di altri, oppugnata dal relatore e dal ministro, e ritirata — Aggiunta del deputato Ghinosi — Aggiunta del deputato Corte — Dichiarazione del ministro — Proposta sospensiva del deputato Mancini P. S., respinta e approvazione dell'aggiunta del deputato Corte — Articolo di aggiunta del deputato Billia, rigettato — Opinione del deputato Corte — Approvazione dell'articolo 3 — Articolo di aggiunta del deputato Mellana, ritirato dopo osservazioni del relatore e del ministro per le finanze — Articolo di aggiunta del deputato Mancini P. S., oppugnato dai ministri suddetti, e appoggiato dai deputati Rattazzi e Pescetto — È rigettato — Articolo di aggiunta del deputato Di San Donato, combattuto dal relatore e dal ministro, e respinto — Articolo di aggiunta del deputato Ghinosi, relativo agli uffiziali generali della campagna del 1866, oppugnato dal ministro, e respinto — Aggiunta del deputato Corte, rigettata — Approvazione dell'articolo 4 — Articoli di aggiunta dei deputati Crispi, Rattazzi e di altri per l'abolizione dei tribunali di guerra — Opposizioni del ministro per le finanze — Raccomandazioni del presidente. = Presentazione di un disegno di legge concernente i funzionari dell'amministrazione della marineria destinati al pubblico servizio alla Spezia, e della relazione sullo schema di legge per una convenzione colla società di navigazione Adriatico orientale.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

CALVINO, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,111. I procuratori esercenti nella città di Torino, accennati gli inconvenienti che ne deriverebbero dal cumulativo esercizio delle due professioni di avvocato e procuratore, ed espone le ragioni che militano per la separazione assoluta di esse, domandano che la Camera, col progetto di legge sottoposto alle sue deliberazioni, proclami l'assoluta separazione e l'incompatibilità di esercizio delle due professioni anzidette.

13,112. I membri del Consiglio provinciale di Lecce ricorrono per ottenere equamente ripartito fra la Banca Nazionale sarda, il Banco di Napoli, la Banca Nazionale toscana ed il Banco di Sicilia il privilegio della circolazione e dei servizi governativi.

13,113. Il Consiglio comunale della città d'Iglesias e la Giunta comunale del comune di Pula, provincia di Cagliari, rassegnano alla Camera le loro istanze, affinché voglia accogliere e sanzionare la proposta già adottata dal Comitato per lo stanziamento nei bilanci dello Stato delle somme necessarie alla costruzione delle ferrovie dell'isola.

13,114. Il sindaco di Sesto Fiorentino, per incarico di quel Consiglio comunale, sottopone alla Camera al-

cune considerazioni contro l'adozione della parte dei provvedimenti finanziari riflettenti i comuni.

13,115. Pagnozzi Aniello, di Pannarano, ricorre per ottenere di essere riammesso in tempo utile per conseguire la pensione spettantegli per la perdita di suo figlio Serafino, sergente fuiriere, deceduto nel 1865 al campo di San Maurizio.

13,116. Pertusati Giovanni Battista, delegato della società degli insegnanti del mandamento d'Acqui, ed altri 5 maestri, presentano una petizione con oggetto conforme a quelle segnate coi numeri 12,345 e 13,086 inoltrate dai delegati delle città di Torino e di Asti.

13,117. La deputazione provinciale di Genova fa voti e istanze perchè la linea ferroviaria Firenze-Genova-Ventimiglia non sia concessa in esercizio alla società dell'Alta Italia, ma sia ordinata in esercizio separato colla diretta amministrazione del Governo, o con quegli altri modi che i poteri dello Stato crederanno opportuni.

13,118. Il Consiglio comunale di Rossano, per le ragioni che espone, fa istanza che sia conservato quel tribunale circondariale.

13,119. La Camera di commercio ed arti di Piacenza si associa alle petizioni inoltrate dalle sue consorelle contro la proposta di legge del deputato Maiorana Calatabiano per la cessazione del corso forzoso dei biglietti di Banca e sostituzione della carta governativa.

ATTI DIVERSI.

BERTEA. Colla petizione numero 13,111 i procuratori dell'importantissima curia di Torino chiedono che piaccia alla Camera di prendere in serio esame l'argomento della separazione delle professioni di procuratore e d'avvocato.

So di essere interprete del loro desiderio chiedendo l'urgenza della petizione e la trasmissione della medesima, come è di diritto, alla Commissione che si sta occupando della materia, salvo, ben inteso, il mio apprezzamento personale quando verrà in discussione l'argomento.

(La Camera acconsente.)

CARINI. Ho avuto l'onore di deporre oggi stesso sul banco della Presidenza una petizione della Camera di commercio di Piacenza, registrata sotto il numero 13,109.

Quell'onorevole consesso viene con essa esponendo alcune considerazioni tendenti ad ottenere che la Camera respinga la proposta di legge dell'onorevole Maiorana-Calatabiano sul corso forzoso dei biglietti muniti di bollo governativo in sostituzione di quelli della Banca Nazionale, che è quanto a dire l'espedito d'una circolazione forzata di biglietti governativi.

Ora prego la Camera di voler trasmettere questa petizione alla Commissione incaricata dei provvedimenti finanziari, perchè ne possa tener conto nella relazione che deve presentare alla Camera, insieme con quelle altre simili petizioni che da varie delle Camere di commercio del regno pervennero al Parlamento.

(La Camera aderisce.)

SEBASTIANI. Mercè la petizione segnata col numero 13,105, la Giunta municipale di Teramo rivolge alla Camera alcune considerazioni ed alcuni voti sulle proposte del ministro delle finanze per la parte che riguarda gl'interessi comunali. Essa è al certo cosa lodevole, che ognuno in Italia si occupi di quella complicatissima ed ardua questione che offrono le finanze, le quali non potrebbero trovare nemica peggiore della pubblica o privata apatia.

Io prego quindi la Camera a voler dichiarare urgente la detta petizione, affinchè, trasmessa, come è di diritto, alla Commissione dei quattordici, possa essere riferita insieme alle petizioni consimili di altre città italiane.

(La Camera approva.)

LACAVA. Il municipio di Rossano, con petizione segnata al n° 13,108, chiede alla Camera che sia mantenuto quel tribunale civile e correzionale nella novella circoscrizione giudiziaria.

Io prego quindi la Camera a voler dichiarare urgente questa petizione, e trasmetterla alla Commis-

sione incaricata di esaminare i provvedimenti relativi all'ordinamento giudiziario.

(La Camera approva.)

PODESTÀ. La deputazione provinciale di Genova fa istanza perchè la linea di ferrovia da Firenze, Spezia, Genova e Ventimiglia sia costituita in esercizio separato dalla restante rete concessa alla società dell'Alta Italia.

Trattandosi di argomento della massima importanza, io prego la Camera di ammetterne l'urgenza e di mandare la petizione di cui si tratta all'esame immediato della Commissione che si sta occupando del riordinamento ferroviario e delle convenzioni colle diverse società di strade ferrate.

(La Camera acconsente.)

MAROLDA PETILLI. Prego la Camera di dichiarare di urgenza ed inviare alla Commissione pei provvedimenti amministrativi la petizione numero 13,108, colla quale i comuni di Siena, Pietrasanta, Lodi, Carmaiola e Belluno chiedono che i servizi governativi siano dal Governo ripartiti anche agli stabilimenti bancari di Napoli, di Sicilia e di Toscana.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. L'onorevole Bargoni, per affliggenti necessità di famiglia e per motivi di salute, chiede un congedo di otto giorni.

L'onorevole Breda domanda un congedo di giorni 6. (Questi congedi sono accordati.)

Gli onorevoli Carcassi e Podestà hanno presentato un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, che sarà trasmesso al Comitato privato.

L'onorevole Salvagnoli ha la parola per una dichiarazione.

SALVAGNOLI. Costretto ad uscire dall'Aula ieri prima della votazione, non tornai in tempo per esprimere il mio voto. Se fossi stato presente, avrei votato *no*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI RELATIVI ALL'ESERCITO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti relativi all'esercito.

La Camera rammenta che la discussione sull'articolo 3 è stata chiusa nella seduta di ieri. Ora rimangono soltanto a svolgere, quando siano per essere appoggiate, le diverse proposte presentate intorno a quest'articolo.

Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sulle medesime.

BERTOLÈ VIALE, relatore. La Commissione respinge la proposta pregiudiziale dell'onorevole Minervini, imperocchè egli domanderebbe cosa contraria alla legge

sullo stato degli ufficiali, specialmente per quello che riguarda gli ufficiali revocati o rimossi dall'impiego.

Viene in seguito la modificazione proposta all'articolo 3 dal Ministero. Questa modificazione si riduce semplicemente a chiarire e precisare meglio il testo; onde la Commissione accetta questa modificazione.

Viene terzo un emendamento proposto dall'onorevole Pissavini, il quale vorrebbe estendere i benefici dell'articolo 3 anche agli impiegati militari assimilati di rango, e non solamente a quelli assimilati di grado.

Questo emendamento sarebbe assolutamente contrario alla vigente legge, inquantochè la legge sullo stato degli ufficiali va di diritto applicata agli impiegati militari che hanno assimilazione di grado, come sarebbe il corpo d'intendenza, il corpo sanitario militare, il corpo farmaceutico ed i veterinari militari; ma non è applicabile a tutti quei funzionari che appartengono ai diversi rami contabili dell'amministrazione della guerra.

Spetterà poi al Ministero di vedere se, per le riduzioni che dovrà fare in questo personale civile dipendente dall'amministrazione della guerra, non sia il caso di presentare al Parlamento un progetto di legge onde trattarli più beneficamente di ciò che non acconsentano le leggi del 1863 e del 1864.

Viene per quarto un emendamento sottoscritto dagli onorevoli Vicini, Busi, Fiastri, Fabrizi N., Buratti. Quest'emendamento è un'aggiunta che si propone dopo l'alinca 5 dell'articolo 3, ed è formulato in questi termini:

« Agli ufficiali dell'esercito, i quali già al servizio dei Governi provvisori dell'Italia centrale nel 1831 soffrirono interruzione per causa politica, sarà esteso, nel caso di collocamento a riposo, il beneficio della legge 23 aprile 1865, n° 2247. »

Questa disposizione non solo implicherebbe da sé sola una discussione molto ampia, ma non mi pare abbia qui il suo posto naturale, in questa legge di carattere temporario.

Per conseguenza, la Commissione ritiene che gli onorevoli proponenti potrebbero, d'iniziativa propria, proporre un progetto di legge, perchè seguisse il corso regolare d'ogni progetto di legge. Per decidere su questo soggetto bisognerebbe che la Camera potesse esaminare a fondo la vera portata di questa proposta, non solo relativamente a coloro fra questi benemeriti patrioti del 1831, ma per tutti quegli altri i quali presero parte alle varie rivoluzioni che si succedettero in Italia di poi il 1831, e che le leggi vigenti non ammisero a godere di questo beneficio.

Finalmente viene un altro emendamento proposto dall'onorevole Corte. Quest'emendamento comprende quattro proposte.

La prima proposta è formulata in questo modo:

« Nel regio decreto che dovrà stabilire le norme per l'applicazione di questo articolo di legge, dovrà essere

chiaramente determinata la procedura che dovrà seguire l'ufficiale od impiegato assimilato che vorrà appellarsi contro la decisione presa dal Ministero a suo riguardo. »

Il Ministero e la Commissione hanno dichiarato ieri che erano disposti ad accettare quelle maggiori garanzie che valessero a togliere a questa legge ogni carattere di arbitrarietà. In principio quindi la Commissione ed il Ministero aderiscono a questa prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Corte, modificato però in questo modo:

« Nel regio decreto che dovrà stabilire le norme per l'applicazione di questo articolo di legge, dovrà essere determinata la procedura che dovrà seguire l'ufficiale od impiegato militare assimilato di grado, il quale intenda di appellarsi contro una prima risoluzione a suo riguardo. »

Questa proposta della Commissione io ho l'onore di deporla sul banco della Presidenza.

Una seconda proposta, contemplata nell'emendamento dell'onorevole Corte è così concepita:

« Non potrà essere considerata come inidoneità al servizio, nel senso del presente articolo di legge, il caso di cui all'alinca 4, articolo 27 dell'a legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali. »

Ora quest'alinca 4 dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1852 contempla la revocazione dall'impiego per matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo. La Commissione ritiene che questo emendamento non abbia che fare con la legge ora in discussione. Qui si tratta della riforma applicabile a quegli ufficiali che saranno dichiarati inidonei al servizio per età, difetti fisici ed altri motivi; e fra questi motivi di inidoneità morale al servizio, non è per nulla da comprendersi la qualità di essere ammogliato. Quindi è che la Commissione non accetta questa seconda parte dell'emendamento.

Una terza proposta contemplata nello stesso emendamento è la seguente:

« Le somme da pagarsi ad ufficiali od impiegati militari assimilati, a seconda degli alinea *b* e *c* del presente articolo di legge, potranno, mediante preavviso di tre mesi per parte dell'ufficiale e sino alla concorrenza di lire 3000, essere pagate in una sola volta. »

Su questa proposta la Commissione non saprebbe pronunziare un giudizio definitivo; è una questione puramente di finanze; spetterà al Ministero lo esprimere il suo concetto sull'accettazione o no.

Un'ultima proposta dell'onorevole Corte è la seguente:

« Il Governo nell'applicazione di quest'articolo dovrà tenere presente la necessità della organizzazione di una riserva provinciale. »

A questa proposta la Commissione opporrebbe la questione pregiudiziale, dacchè, avendo il Ministero preso l'impegno di presentare un progetto di ordina-

mento entro l'anno 1870, sarà allora il caso di vedere se debba questa questione della riserva essere definita in quel progetto di legge; e allora sarebbe sempre a tempo l'onorevole deputato Corte di riprodurre la sua mozione. La legge che ora ci occupa è destinata ad aver vigore per un anno solo dalla data della sua promulgazione, e si avrà sempre tempo a rinnovare questa proposta prima che la legge entri nel suo pieno adempimento.

Un altro emendamento è quello dell'onorevole Billia:

« I generali che durante la campagna del 1866 ebbero comandi di corpi di divisione o sostennero funzioni di capo o sotto-capo di stato maggiore entro il termine prefisso da questo articolo, saranno indistintamente collocati nella posizione di ritiro. »

La Camera comprenderà come la Commissione non possa pronunciare alcun avviso su questo emendamento, e lascia che la Camera si pronunzi essa stessa, essendovi troppo interessata come ognuno vedrà.

Un altro emendamento è quello dell'onorevole Fambri:

« Sarà pure accordata la riforma coi vantaggi, come sopra, a quegli ufficiali subalterni che abbiano più di dieci anni di servizio o che ne porgano domanda entro sei mesi dalla promulgazione della legge stessa. »

La Commissione ritiene che le conseguenze di questo emendamento, qualora venisse ammesso dalla Camera, potrebbero tornare a danno dell'esercito, e si confida che l'onorevole Fambri, il quale probabilmente non ha calcolato tutta la portata che potrebbe avere questa sua proposta, vorrà desisterne, senza di che la Commissione si trova obbligata di respingerla.

Ecco il parere della Commissione su tutti gli emendamenti che furono proposti.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta del deputato Minervini, la quale è pregiudiziale, epperò abbraccia tutto l'articolo:

« Prima di aprirsi la discussione sull'articolo 3 della Commissione, la Camera invita il Ministero a depositare sul banco della Presidenza l'elenco di tutti gli uffiziali di qualunque grado messi in *disponibilità*, in *aspettativa*, in *riforma*, o *rivocati dall'impiego*, o *rimossi di grado e d'impiego* dal 1861 fino ad oggi indicando per ciascuno:

- « 1° La patria;
- « 2° L'età;
- « 3° Il grado e la carriera;
- « 4° L'epoca della disposizione *subita*;
- « 5° L'arma della quale faceva parte;
- « 6° Il motivo della disposizione *subita*. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Minervini ha facoltà di parlare per isvilupparla.

CASATI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Non gliela posso accordare; ora ho dato facoltà di parlare all'onorevole Minervini, perchè la sua proposta, essendo stata appoggiata, egli ha diritto di svolgerla a tenore del regolamento.

MINERVINI. È corso un equivoco nella stampa; io diceva così: prima di aprirsi la discussione, od almeno prima di votarsi sull'articolo 3, e poi segue come ha letto l'onorevole presidente la mia proposta.

Onorevoli colleghi, non è stata propriamente questione pregiudiziale la mia, e non è la prima volta che io alla Camera avessi fatto una proposta di questo genere, ed ora più che mai.

Nel momento attuale io veggo una cosa che mi ha fatto immensa impressione, io vedo collegato il Ministero, i cui provvedimenti sono tutti dalla Commissione tagliati quanto alla parte finanziaria, collegato diceva, il Ministero alla Commissione stessa in due cose, per sformare e ricomporre l'esercito a suo arbitrio, e nella questione della Banca.

Io vi debbo dire francamente che ci veggo qualche cosa che mi fa paura. Non sono stato io a sollevare la questione pregiudiziale, ma avendola trovata sollevata la trovai logica, l'ho appoggiata e l'ho votata, voi l'avete respinta; la responsabilità resta alla maggioranza.

Io non ho chiesto altro che di giudicare questa responsabilità che vuole il Governo riversare sulla nazione e sui suoi rappresentanti; quale estensione, quale portata avrebbe? E non si potrebbe ciò conoscere senza l'elenco da me reclamato.

Ma innanzitutto dirò: la facoltà che ci chiedete l'aveva il Governo o non l'aveva prima di questa proposta?

Vi ha detto l'onorevole ministro che l'aveva, ma dubitativamente; l'onorevole Bertolè-Viale e come generale, e come relatore, e come ex-ministro vi ha detto che l'aveva il Governo questo potere; io dico alla mia volta: se l'avete, per qual ragione lo volete da noi? E se non l'avete, come vi arrogate di fare quello che faceste? Solamente dubitava che questa facoltà non gli desse la legge l'onorevole ministro della guerra; di che io gli fo elogio.

Intanto da questo dilemma non si esce: o si avevano questi poteri, ed allora a che compromettere noi dinanzi a questo esercito che si vuole mettere a catafascio, noi che non vogliamo che si venga ad arbitrii nella sua ricomposizione? O questi poteri non si avevano, ed allora i deputati, leggendo l'indice di quei militari che vanno mendicando il pane, vedrebbero come fu proceduto dagli uomini del potere, e potrebbero, a ragione veduta, giudicare se e come si doversero agli stessi uomini confidare i poteri che si reclamano. Dovreste quindi seguirci certamente nelle nostre proposte. Che cosa vi dico io? Vediamo che cosa ha fatto il potere esecutivo di questa ufficialità dal 1861 fino ad oggi. Questa in verità è tale domanda che io

credeva sarebbe stata accolta senza discussione. In sostanza, io vi dico colla mia proposta: vedete come si fece uso finora di questa facoltà, e considerate quale ampiezza di poteri voi state per dare al Ministero colla nuova legge.

Se io non avessi fatto prima questa proposta, il mostrare, come fa l'onorevole Bertolè-Viale, di non volerla, basterebbe a darmi cento volte ragione perchè io la facessi.

E qui voglio far osservare che egli, non potendo combattere la mia proposta perchè trattasi di sapere come si fece fino ad ora, ci ha detto semplicemente che vi si oppone la legge sullo stato degli uffiziali.

Ma, io domando mille perdoni, dinanzi al Parlamento non vi ha legge al mondo che osti. Noi abbiamo il diritto di controllare tutte le operazioni della pubblica amministrazione, nè vi sono leggi superiori alla maestà del Parlamento.

Ma non è poi vero che quella legge vi si opponga. Io vi ho detto: portateci qui l'elenco, indicando la patria, l'età, il grado, l'arma da cui proviene ogni individuo onde si conosca come ciascuno sia stato posto nella situazione in cui si trova. Ora, io domando, che pericolo c'è a far conoscere questo alla Camera? E se io vi chiedeva questo, per poter argomentare da quello che si è fatto per lo innanzi, ciò che si potrà fare per l'avvenire, questa era cosa giustissima. E dirò logica, doverosa, per discutere e controllare poteri così anormali che si chiedono alla Camera.

E dico ai colleghi degli opposti banchi: voi potrete andare nella sentenza del relatore e negare il voto alla mia proposta; io avrò giustificato innanzi alla mia coscienza ed al paese di aver sostenuto i diritti della giustizia e quelli del nostro esercito, e rimarrà a voi, se non accoglierete la mia proposta, il tardo rimorso di aver concesso senza maturità quello che state per concedere. Io lo rifiuto e recisamente lo rifiuto. E l'esercito riconoscerà come da questi banchi siano state difese le sue prerogative. Il giudizio al paese ed al tempo. Ho finito.

PRESIDENTE. Ora rileggerò la proposta dell'onorevole Minervini.

MINERVINI. Domando la parola per una dichiarazione.

Dove dice: « prima di aprirsi la discussione, » ci vuole un altro inciso: « od almeno prima di votarsi; » e dove dice: « l'arma della quale faceva parte; » va aggiunto: « ed il corpo a cui apparteneva. »

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo ai voti la proposta dell'onorevole Minervini.

(È respinta.)

Ora passiamo alle aggiunte proposte a diversi paragrafi dell'articolo 3. Prima per iscrizione e per numero di paragrafo viene l'aggiunta dell'onorevole Pissavini. Però, innanzitutto, debbo avvertire che è incorso un errore di stampa nel primo paragrafo dell'articolo 3, il quale vuol essere letto nel modo seguente:

« Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, gli uffiziali di ogni grado ed arma e gli impiegati militari assimilati di grado in disponibilità od aspettativa, i quali sieno giudicati inabili a proseguire il servizio effettivo dell'arma o corpo cui appartengono, ecc. »

Come la Camera vede, conviene trasportare le parole « effettivo dell'arma o corpo cui appartengono » dalla terza linea alla quinta. Darò ora lettura della proposta dell'onorevole Pissavini, che è così concepita:

« Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, gli ufficiali di ogni grado ed arma e gli impiegati militari assimilati di grado e di rango, ecc. »

Come la Camera ha inteso, questa proposta non è accettata dalla Commissione.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Pissavini ha facoltà di svolgerla.

PISSAVINI. Dirò brevissime parole.

Il mio emendamento consiste nell'estendere le disposizioni contenute nell'articolo 3 agli impiegati militari assimilati di grado e di rango. Nulla dirò riguardo agli impiegati militari assimilati di grado, poichè il signor ministro della guerra, avendo proposto al progetto della Commissione un emendamento identico al mio nella forma e nella sostanza, ritengo d'aver raggiunto lo scopo mio, persuaso come sono che l'emendamento stesso sarà accettato dalla Commissione e quindi votato dalla maggioranza della Camera.

Mi restringo quindi alla seconda parte del mio emendamento che concerne gli impiegati militari assimilati di rango. Questo mio emendamento tendeva ad estendere le disposizioni dell'articolo 3 ai contabili del Genio, ai contabili dell'artiglieria, ed agli impiegati delle sussistenze militari, dei quali nessuno vorrà negare i non pochi ed importanti servizi resi al paese ed in tempo di pace ed in tempo di guerra.

L'onorevole relatore ha osservato che la Commissione non poteva accettare questo mio emendamento, perchè trova un ostacolo nelle disposizioni delle leggi del 1862 e del 1864. Ha però soggiunto che, qualora si facessero vacanti dei posti nei corpi da me accennati, il Ministero, penetrato della eccezionale condizione in cui trovansi gli impiegati da me accennati a fronte della legge che da più giorni stiamo discutendo, avrebbe procurato di conciliare gli interessi di questa benemerita classe d'impiegati colle disposizioni della presente legge. Mantenendo quindi nella prima parte il mio emendamento, perchè conforme a quello del Ministero, mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, che mi auguro non vengano contraddette dall'operato dell'onorevole ministro, e ritiro la seconda parte del mio emendamento, dolente che per disposizioni di legge non abbia potuto essere accolto dalla Commissione, benchè informato unicamente a principii di equità e di giustizia distributiva.

PRESIDENTE. Ella ritira la sua proposta, onorevole Pissavini?

PISSAVINI. Ne mantengo la prima parte.

PRESIDENTE. Che sarebbe...

PISSAVINI. Di grado.

PRESIDENTE. Ma questo c'è nella proposta ministeriale, accettata dalla Commissione.

PISSAVINI. C'è nell'emendamento del Ministero, ma non nella proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo avvertire la Camera che furono presentate le due seguenti proposte di aggiunta: all'articolo 3, all'alinea 5, gli onorevoli Pescetto, Nicotera, Corte, Carini e Griffini propongono che, dopo le parole « inettitudine alle funzioni del proprio grado, » si aggiunga: « tanto nel servizio effettivo di qualsiasi arma, quanto nel sedentario. »

L'onorevole Ghinosi propone la seguente aggiunta al penultimo capoverso dell'articolo 3: « per giudicare delle attitudini degli ufficiali generali si avrà speciale riguardo alla loro condotta nella campagna del 1866. »

Gli onorevoli Fiastrì, Vicini, Busi, Fabrizi Nicolò e Buratti hanno proposto che, dopo l'alinea 5 dell'articolo 3 che termina colle parole « o per altri motivi d'inettitudine alle funzioni del proprio grado, » si faccia la seguente aggiunta:

« Agli ufficiali dell'esercito, i quali già al servizio dei Governi provvisori dell'Italia centrale nel 1831 soffrirono interruzione per causa politica sarà esteso, nel caso di collocamento a riposo, il beneficio della legge 23 aprile 1865, n° 2247. »

Come la Camera ha inteso, la Commissione ha dichiarato di non poter accettare questo emendamento, e ha fatto invito agli onorevoli proponenti di farne oggetto di un apposito progetto di legge da presentarsi d'iniziativa parlamentare.

Ora, innanzitutto domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole Fiastrì per svolgere il suo emendamento.

FIASTRI. Se la Camera mi concede pochi momenti di benevola attenzione, io spero dimostrare con facilità che l'aggiunta che noi abbiamo avuto l'onore di presentare è giusta non solo, ma è anche opportuna, e non può essere di vero aggravio alle finanze.

Prima di tutto, perchè sia bene intesa la portata di quest'aggiunta, io darò lettura di quella disposizione che si vorrebbe estendere agli ufficiali che hanno fatto la campagna del 1831.

La legge 23 aprile 1865 all'articolo 1 è così concepita:

« I militari che attualmente fanno parte dell'esercito e dell'armata, i quali avendo servito negli eserciti e nelle armate dei Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche, al cessare di questi, non rientrarono nel militare servizio, o

vennero dimessi dai Governi della ristorazione, avranno diritto a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione. »

Ecco tutta la sostanza del beneficio che noi domandiamo che sia esteso ai militari in actualità di servizio (intendiamoci bene), in actualità di servizio, i quali fecero le campagne rivoluzionarie del 1831 nell'Italia centrale, al servizio di quei Governi provvisori.

Coi decreti del 10 e 14 ottobre 1848 venne provvisto ai militari compromessi per gli avvenimenti politici del 1821 negli Stati sardi. Col decreto luogotenenziale di Napoli del 28 dicembre 1860 venne provvisto ugualmente alla condizione dei compromessi politici del 1820 e del 1821 nelle provincie napoletane. Non solo vennero contemplati i militari appartenenti all'esercito, ma le guardie mobilitate eziandio, valutando loro l'aumento di un grado per ogni dodicennio trascorso, onde misurare e liquidare la rispettiva loro pensione. Con altri decreti, che io qui non citerò per non tediare la Camera, è stato provveduto per tutti coloro i quali sono stati compromessi per i fatti del 1848, 1849, 1859 e 1860. Una sola lacuna è rimasta a questo riguardo, quella di pochissimi ufficiali, otto o dieci al più, i quali sono attualmente in attività di servizio, e che presero le armi nel 1831 in difesa dei rivolgimenti politici del Modenese e delle Romagne, sotto Governi provvisori istituitisi al pari di quelli del 1848 e 1849. A me pare che sia debito di giustizia il colmare questa lacuna, e dare a questi patrioti quel medesimo diritto che è stato accordato a tutti gli altri patrioti italiani.

In massima la proposta nostra non è contestata nemmeno dalla Commissione. L'onorevole relatore, nella tornata dell'11 gennaio 1868, essendo ministro della guerra, fece a me la stessa risposta che ha fatta oggi alla Camera, quando io proposi un'identica aggiunta ad un progetto di legge, che ebbe poi la data del 10 marzo 1868, e che riguardava la liquidazione, direi così, della posizione in rapporto alla pensione dei compromessi politici militari e civili veneti e dei mantovani. Allora veramente la legge era speciale, essa contemplava anche il caso di reintegrazione nei gradi e negli impieghi perduti, contemplava il caso di ricognizione di servizi, che sono estranei alla nostra proposta.

Oggi noi non vi domandiamo già che riconosciate i gradi, vi domandiamo quest'unica e limitata cosa, che cioè vogliate riconoscere a quei pochi ufficiali che sono in attività di servizio, e che fecero la campagna del 1831, come tempo utile pel conseguimento della pensione, il tempo trascorso da essi nell'esiglio da quella epoca fino al 1848, aspettando il momento di riprendere le armi per il riscatto della patria.

Non crediamo pertanto sia inopportuna questa disposizione nel progetto di legge che si discute, e la ragione è evidente.

Signori, volete che facciamo una legge speciale per un caso che è escluso da tutte le altre leggi che hanno già contemplata la materia nella sua totalità, nella sua generalità? Ma non vi pare che la Camera attualmente sia bastantemente occupata? Che i lavori del Parlamento siano già tanti e di tale importanza da escludere l'opportunità di nuovi progetti d'iniziativa parlamentare? Quando con un semplice articolo aggiunto all'attuale progetto potete supplire alla sola lacuna che si manifesta in questa parte di legislazione, far cessare un'eccezione odiosa ed ingiusta, perchè obbligarci a presentare un'apposita legge? Qui si tratta precisamente di definire la posizione di pochi ufficiali i quali verrebbero collocati a riposo, per la loro età inoltrata, e cadrebbero per conseguenza in quelle categorie dalla presente legge contemplate di tutti coloro che debbono essere riformati per inettitudine al servizio, sia che questa provenga da difetti fisici o da altre cagioni.

Quale è infatti la condizione precisa di questi pochi ufficiali? Ognuno se la può facilmente immaginare. Sono già otto lustri che successe il rivolgimento del 1831, e quelli che oggi sono in attività di servizio e sostennero allora colle armi l'onore d'Italia, contano dai sessanta ai settant'anni. Quindi sono un vero imbarazzo, un vero impaccio per l'amministrazione della guerra. Questi ufficiali non possono più fare un servizio attivo, e per ragioni di riguardo e di umanità non possono essere collocati a riposo, non avendo il numero d'anni di servizio necessario ad ottenere una pensione.

Dunque, piuttosto che mettere questi pochi ufficiali sul lastrico, il Ministero della guerra preferisce tenerli quasi oziosi o valersene meno proficuamente.

E da ultimo, che cosa perderebbero le finanze dello Stato se si dovesse calcolare a questi pochi ufficiali il tempo decorso dal 1831 al 1848 come tempo utile di servizio militare? Avrebbero un piccolo aumento nella loro pensione. Ma siccome questi stessi ufficiali oggi sono pagati per intero, la pensione, qualunque essa siasi, sarebbe sempre minore della paga che il Governo loro corrisponde.

Dunque pare a me che anche le ragioni della finanza non sieno niente affatto compromesse; e forse forse la finanza vi può anzi trovare un piccolo alleviamento.

Riassumendomi dirò che la proposta nostra racchiude una questione di giustizia, e come questione di giustizia dovrebbe essere accettata. È questione, dirò ancora, di opportunità, giacchè trovasi in piena relazione col concetto della legge che si discute; e non è poi una questione che possa menomare l'interesse della finanza, onde non saprei per qual ragione potesse essere respinta. Io sentirò l'avviso del signor ministro della guerra, se egli abbia rilevato il numero di quegli ufficiali che si troverebbero nel caso contemplato dalla nostra proposta, e quale sarebbe l'aggravio a cui

anderebbe incontro la finanza dove fosse applicata la proposta medesima. Sentirei volentieri nuovamente anche l'avviso dell'onorevole relatore, per udire se insiste nel volerla respingere. Io non mi metterò con loro in contraddizione, per non pregiudicare una questione così delicata e di somma giustizia, perchè è necessario che, quando le questioni vengono proposte, sieno almeno intese, onde possano essere deliberate con coscienza; e se la Camera non è disposta a discutere la questione che noi abbiamo sollevata, certamente io non azzarderò di metterla allo scrutinio, mentre potrebbe fallire unicamente per questa causa, che non sarebbe intesa. Forse qualcuno teme che la proposta nostra possa portare sconvolgimenti, teme possa eccitare altre pretese consimili, altri desiderii. Nulla di tutto questo, o signori, potrebbe accadere; nullameno, se il dubbio esistesse, noi non pretendiamo che la Camera voti un'incognita. Se Ministero e Commissione ne sono persuasi, la Camera sarà facilmente persuasa anch'essa di quel che vota; in caso diverso io la ritirerei, unicamente per non pregiudicarla.

BERTOLÈ-VIALE, *relatore*. Io pregherei l'onorevole proponente ad osservare che egli con la sua proposta non raggiungerebbe lo scopo che si propone.

Io mi permetto di far notare alla Camera ed agli onorevoli proponenti che la legge che si sta discutendo, e specialmente questo articolo terzo, è un articolo che ha effetto per un anno solamente; invece la proposta che farebbero essi, mirerebbe a stabilire un principio assoluto, assoluto riguardo a quei dati militari che servirono combattendo per la causa nazionale nell'anno 1831.

Ma suppongano gli onorevoli proponenti che taluno di questi ufficiali non sia dichiarato riformabile secondo le prescrizioni dell'articolo 3, trascorso l'anno, quest'ufficiale non godrebbe più di questo beneficio. Pare a me che questa semplice ragione deve bastare a persuadere gli onorevoli proponenti che val molto meglio che essi vengano d'iniziativa propria a proporre una legge speciale relativa a questi benemeriti patrioti.

D'altronde io farò ancora un'altra osservazione: o questi militari appartenevano già ad eserciti regolari nel 1831, e per questi provvede già la legge del 1861 esistente, che ha convertito in legge tutti i decreti che sono stati fatti per gli estensi, per i napoletani, per i lombardi nel 1860, riammettendoli od al servizio od alla pensione di riposo, e quindi dovrebbe provvedere anche per questi benemeriti patrioti; o non erano nel 1831 al servizio regolare, ed allora, comprenderanno gli onorevoli proponenti che si rientra in una questione molto ampia, e bisognerebbe proporre una legge che riconoscesse i gradi dati dai Governi provvisori che dal 1831 in poi crearono dei corpi per combattere per la causa dell'indipendenza nazionale.

Ma, come dico, indipendentemente da questa seconda considerazione, mi pare che la prima debba persuadere gli onorevoli proponenti a ritirare il loro emendamento e riproporlo trasformato in un apposito progetto di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Fiastri, ritira la sua proposta?

FIASTRI. Veramente anche l'aggiunta che noi proponiamo avrebbe un carattere temporario, perchè certamente queste persone sono nella condizione di domandare il loro ritiro per grave carico d'anni, nè contempla essa il caso di riconoscimento di gradi o d'altri diritti perduti. Le obiezioni quindi poste innanzi dall'onorevole relatore non avrebbero la loro applicazione.

Tuttavia, ripeto, non voglio azzardare una proposta che mi pare molto giusta e delicata, e mi riservo, cogli altri onorevoli miei colleghi, di ripresentarla in un apposito progetto di legge.

PRESIDENTE. Dunque la ritira?

FIASTRI. La ritiro con quella riserva.

PRESIDENTE. Ora troverebbe qui il suo posto l'altra proposta d'aggiunta stata testè presentata dall'onorevole Pescetto e sottoscritta anche dagli onorevoli Nicotera, Corte, Carini e Griffini Paolo, già stata da me letta, ed è la seguente:

Dopo le parole « inettitudine alle funzioni del proprio grado, » aggiungere: « tanto nel servizio attivo di qualsiasi arma, quanto nel sedentario. »

Però debbo fare osservare alla Camera che la discussione su tutto l'articolo, che fu già ampiamente svolto, è stata chiusa nella seduta di ieri, e che la parola è stata riservata a coloro che hanno prima presentate le diverse proposte, ed io non potrei dare all'onorevole Pescetto facoltà di svolgere la sua.

RATTAZZI. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Per quanto io abbia esaminato attentamente il regolamento, non veggo che vi sia una disposizione la quale vieti che, chiusa la discussione generale, si possa presentare un emendamento sopra un articolo od una disposizione speciale di esso. Prima di tutto, quando si parla di discussione generale, questa non è sopra un articolo, ma sul complesso della legge.

Se fosse vero che, dopo la discussione generale non si può più presentare un emendamento, io non so nemmeno come, prima che la medesima venga chiusa, si potrebbero presentare gli emendamenti sopra articoli, i quali debbono esaminarsi e discutersi in appresso. Se così si ammettesse, sarebbe lo stesso che chiudere la via alla presentazione di qualsivoglia emendamento sopra l'uno o sopra l'altro articolo.

Io vedo al capo 9 del regolamento tracciate le norme della discussione, ed ivi non v'è limite veruno

alla presentazione degli emendamenti. Per tal guisa sarebbe, me lo perdoni l'onorevole presidente, un procedimento che precluderebbe bene spesso l'adito ad introdurre mutazioni che tornerebbero utili, se prima di essere discesi alla votazione parziale delle singole parti di un articolo non si potessero presentare proposte, poichè succede sovente che, precisamente quando si entra nei particolari di una disposizione, si presenta la necessità di proporre emendamenti.

Del resto, signori, se noi vogliamo in questo modo chiudere la discussione, noi faremo perdere il tempo senza nessun risultato, poichè tuttavolta che non si vogliono ammettere degli emendamenti ad un articolo durante la discussione e prima che esso sia votato, che cosa ne avverrebbe? Che invece di dire: io presento un emendamento, si dirà: io presento un articolo in aggiunta all'articolo precedente.

Così, se l'onorevole Pescetto vuole schivare la difficoltà che venne a sollevarsi per un ostacolo (che in verità non incontro nel regolamento), che cosa può fare? Una volta che sarà votato l'articolo egli dice: io fo la proposta che si aggiunga un articolo nel quale si dichiara che quello che si è detto quanto agli ufficiali di un dato grado debba essere inteso in questo senso.

Veda l'onorevole presidente che non si chiude per nulla la via, se si vuole, a fare la stessa cosa; dunque tanto vale che la si faccia molto più regolarmente, cioè nella vera e reale sua sede secondo l'uso di discutere e votare.

Io quindi credo che non sia il caso d'impedire all'onorevole Pescetto che svolga il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Rattazzi, ella sa che il presidente non ci entra per nulla, perchè esso non ha che a fare osservare il regolamento e, quando si eleva un dubbio, deferirne il giudizio alla Camera.

Osservo però che, non solo la discussione generale, ma anche quella speciale sull'articolo terzo venne chiusa; ed io dichiarai ieri che rimaneva solo aperto il dibattimento per le varie proposte che erano state presentate.

Ora, chela discussione, dopochè venne chiusa non si possa riaprire, pare a me che lo stesso buon senso lo indichi: altrimenti la chiusura sarebbe cosa affatto illusoria. Che poi si possa altrimenti far risolvere la questione, presentando un articolo di legge, questo è verissimo; ma riconoscerà pure l'onorevole Rattazzi che il presidente è in obbligo sempre di attenersi alle norme stabilite dal regolamento.

Del resto se la Camera desidera che l'onorevole Pescetto svolga il suo emendamento, non sarà certo il presidente che muoverà difficoltà.

Interpellerò dunque la Camera. Chi intende che l'onorevole Pescetto abbia facoltà di svolgere la sua proposta, voglia alzarsi.

(La Camera delibera affermativamente.)

PESCETTO. Ringrazio anzitutto la Camera della bene-

volenza con cui ha voluto concedermi la parola, e sarò brevissimo e non le farò perdere molto tempo.

Mi indussero a proporre l'aggiunta che l'onorevole nostro presidente vi ha, onorevoli colleghi, testè letta, considerazioni della più alta gravità, le quali, conosciute che sieno da voi, sono persuaso varranno a rendervi favorevoli all'approvazione della mia aggiunta.

Secondo le disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo in discussione, a mio avviso, e secondo le dichiarazioni state fatte nella discussione di questa legge, sia dall'onorevole ministro della guerra, sia dall'onorevole relatore della Commissione, ne risulterebbe che, basandosi sulle note contenute negli specchi caratteristici, sarebbero riformati e collocati a riposo tutti quegli ufficiali che dagli specchi medesimi risultassero dichiarati inetti alle funzioni del grado che coprono.

Ora, per le armi speciali, per l'artiglieria e per il genio, voi comprenderete di leggieri (senza che abbia a dilungarmi in una questione che mi riescirebbe grandemente delicata di qui esporre), che quasi tutti gli ufficiali di quelle armi che provengono da sott'ufficiali, sia assai naturale che gli ispettori li abbiano annotati non idonei al servizio del loro grado nelle armi speciali in cui si trovano; ed invero è naturale, o signori, che per fare il servizio di ingegnere, che per fare il servizio nei laboratori e nelle officine d'artiglieria sono necessarie delle cognizioni assai superiori a quelle che può acquistare un sott'ufficiale, occupato come è, durante i suoi anni più giovani, di un servizio militare, di un servizio piuttosto materiale che intellettuale, e che ne occupa pressochè per intero tutto il suo tempo, e ne avverrebbe pertanto che, se la disposizione di questo articolo portasse la conseguenza che tutti coloro fra gli ufficiali che hanno note caratteristiche di inettitudine al proprio grado dovessero essere giubilati o riformati, ne conseguirebbe che sarebbero tolti dal servizio attivo tutti gli ufficiali d'artiglieria o del genio provenienti dai sott'ufficiali.

Ora questo fatto, o signori, è egli consentaneo alla legge sull'avanzamento dell'esercito, la quale stabilisce che un terzo dei posti deve essere dato ai sott'ufficiali?

L'anno scorso nella discussione del bilancio della guerra, la prima volta che io presi la parola in discussioni di questioni militari, parola che io vado a rilento a prendere in siffatte discussioni, perchè comprendo il mio carattere piuttosto focoso che non mi permette di stare sulla difensiva e mi spinge troppo facilmente all'offensiva, posizione questa nella quale (è mia apprezzazione) non voglio pormi rispetto al ministro della guerra, perchè ho coscienza che fuori di quest'Aula una vivace mia opposizione ingenererebbe in molti de' miei colleghi nella famiglia militare, alla quale appartengo ed ho molto amore, un sentimento che, a mio parere, potrebbe riuscire di nocumento, di

attenuazione a quelli della indispensabile e rigida disciplina, sentimenti che mai sempre vorrei conservati nell'esercito, inconcussi e fermi in tutta la loro estensione.

Però l'anno scorso, incitato da alcuni amici di questi banchi, presi la parola per far sentire quanto già fosse fuori delle condizioni di equità e di giustizia la posizione degli ufficiali provenienti dalla categoria dei sott'ufficiali nell'arma dell'artiglieria e del genio.

Già vi dissi che per questi poco fortunati ufficiali, mentre vedono nell'arma di fanteria e di cavalleria altri loro eguali pervenire ai gradi superiori, per loro il bastone di maresciallo è assolutamente il grado di capitano, o, qualche rarissima volta, il grado di maggiore in posti determinati, giacchè questo grado richiede cognizione di tutte le teorie dell'arte dell'ingegnere dell'artiglieria, il cui acquisto è loro impossibile.

Io sono certo che le cifre statistiche indicate ieri dall'onorevole Bertolè-Viale, quando accennava a capitani che hanno molti e molti anni di grado, si riferiscono per la maggior parte ai capitani di artiglieria e del genio, alcuni dei quali hanno visto salire al grado di maggiore degli ufficiali che erano usciti dall'accademia quando essi erano già capitani.

Questi fatti furono da me già svelati l'anno scorso nella discussione del bilancio della guerra. Perciò non voglio importunare nuovamente la Camera tornando sopra un terreno troppo delicato. Ma non passerò sotto silenzio che essi indussero l'onorevole Bertolè-Viale, allora ministro della guerra, a dare formale assicurazione che avrebbe presentato uno schema di legge per rimediare a questo gravissimo inconveniente, a questa non giustizia, a questa non equità, per servirmi delle sue espressioni.

Ora, se quella legge promessa (e ne ringrazio l'onorevole Bertolè-Viale il quale mantenne la sua parola) trovò consenzienti i capi del servizio del Ministero, per altre e più gravi cure non ha potuto essere presentata alla Camera e discussa; tuttavia sta pur sempre il principio di equità su cui basano le mie osservazioni, ed è sempre più accertato dal fatto che il ministro della guerra faceva preparare un apposito disegno di legge. A fronte di questi fatti, volete voi votare un articolo che potrebbe implicitamente distruggere questi principii di equità e di giustizia?

Io vi propongo quindi quell'aggiunta per la quale, quando un capitano di armi speciali sia giudicato non idoneo al proprio servizio nella propria arma, ma sia ritenuto idoneo al servizio nella fanteria, nella cavalleria o nel treno, se volete, anche nel servizio sedentario, si farà passare a quella piazza e non sarà o riformato o messo a riposo come a termine dell'articolo stesso si dovrebbe fare.

Io spero che queste poche parole, senza dilungarmi di più per un giusto riguardo ai miei colleghi ed al

tempo che rapido corre, varranno a indurre la Camera ad approvare l'aggiunta da me proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per dichiarare l'avviso della Commissione sull'aggiunta dell'onorevole Pescetto.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Veramente non so comprendere l'aggiunta stata proposta dagli onorevoli Pescetto, Nicotera e Griffini; non so comprenderla e, direi quasi, metterla in armonia col discorso pronunziato dall'onorevole deputato Pescetto.

Egli propone di aggiungere dopo le parole « inettitudine alle funzioni del proprio grado, » le parole: « tanto nel servizio effettivo di qualsiasi arma, quanto nel sedentario. »

Ora il testo della legge dice precisamente la stessa cosa; dice così:

« Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, gli ufficiali di ogni grado ed arma e gli impiegati militari assimilati di grado, in disponibilità od aspettativa, i quali sieno giudicati inabili a proseguire nel servizio effettivo dell'arma o corpo cui appartengono, tanto per età, quanto per difetti fisici, o per altro motivo di inettitudine alle funzioni del proprio grado, ecc. »

PESCETTO. Domando la parola.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Io non so se quest'aggiunta debba andare qui oppure nel terz'ultimo inciso; non so bene, dico, dove vada, perchè sarebbe due volte ripetuta la stessa frase. Ad ogni modo il servizio effettivo, secondo la legge, comprende tanto il servizio sedentario quanto il servizio attivo; quindi, quando si dice servizio effettivo non parmi, non vi ha bisogno di dare ulteriore spiegazione...

PESCETTO. È giusto.

BERTOLÈ VIALE, relatore. Ma da quanto ha detto l'onorevole Pescetto, parrebbe che egli voglia fare un'eccezione. Se ho ben compreso il suo concetto, egli vorrebbe che gli ufficiali dell'arma del genio e dell'artiglieria, i quali venissero giudicati inabili per quelle armi, potessero essere ammessi al servizio sedentario o in altre armi di linea. Mi pare che questa sia l'idea sua...

PESCETTO. Precisamente.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Effettivamente, quando io aveva l'onore di sedere a quel banco (*Accennando al banco ministeriale*), rispondendo un giorno all'onorevole Pescetto, che emetteva identica proposta, io dichiarava che avrei preso quella sua idea in considerazione, e che mi riservava di presentare un apposito disegno di legge, che a quell'ora era già formulato e che io intendeva presentare all'epoca della discussione dell'ordinamento generale dell'esercito. Ma debbo far notare all'onorevole Pescetto, ai proponenti ed alla Camera, che questa proposta non può trovar luogo in questo disegno di legge.

La proposta dell'onorevole Pescetto arrecherebbe

una parziale, ma radicale mutazione alla legge sull'avanzamento, che qui non è neanche nominata.

La legge sull'avanzamento stabilisce che per l'arma del Genio l'avanzamento abbia luogo nell'arma del Genio; per l'artiglieria nell'artiglieria; pella fanteria nella fanteria e così di seguito. Dovrebbe dunque qui modificarsi non solo la legge sullo stato degli ufficiali, ma anche, incidentalmente, quella sull'avanzamento, di cui nel progetto di legge in discussione non è fatta parola. Non credo che questa possa essere l'intenzione degli onorevoli proponenti. Spetterà all'onorevole ministro per la guerra il dichiarare se crede o no di prendere in considerazione questa proposta.

Per conto mio non so se un ufficiale d'artiglieria, il quale abbia percorso tutta la sua carriera in quest'arma e sia giunto al grado di luogotenente o di capitano, si debba dare all'arma di fanteria, quando venga dichiarato inetto per l'arma in cui ha servito. Si farebbe davvero un bel regalo all'arma di fanteria! A questo modo s'umilia quest'arma, giacchè sarebbe lo stesso che dire che la fanteria deve ricevere i rifiuti delle altre armi. (*No! no!*)

Del resto, o quell'ufficiale è atto all'arma sua, ed allora nulla impedisce che possa rimanervi; o non è più atto, ed allora sia licenziato dal servizio al par di quelli della fanteria che non saranno giudicati idonei all'arma loro. Volete passarli al servizio sedentario? Ma, Dio buono! non vedete che una delle ragioni per cui si propone quest'articolo sta precisamente nell'esser vi un gran numero d'ufficiali atti solamente al servizio sedentario, mentre vi hanno già in aspettativa moltissimi uffiziali del servizio sedentario? E si vorrebbero aumentare ancora?

Quanto poi a passare nella fanteria questi uffiziali d'artiglieria e del Genio, anzitutto io credo che sarebbe far loro cosa ben poco aggradevole. E poi credo altresì che un ufficiale il quale ha passato 20 o 25 anni nell'arma dell'artiglieria, ove abbia sempre servito a cavallo, difficilmente possa riuscire un buon ufficiale di fanteria.

Io penso quindi che quest'aggiunta non possa trovare qui il suo luogo, bensì quando verrà in discussione il progetto di riordinamento dell'esercito.

PESCETTO. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pescetto, prima di tutti l'avrebbero chiesta gli onorevoli Fambri e Corte. Se ella chiede di parlare per una spiegazione, le darò la parola; ma rimane inteso che, se la Camera deciderà di fare una discussione, io darò la facoltà di parlare agli onorevoli Fambri e Corte.

PESCETTO. Io volevo dare semplicemente una spiegazione. Quello che io ho detto nel breve discorso da me fatto corrisponde perfettamente alle idee esposte dall'onorevole relatore della Commissione. Si dice che vi sono degli uffiziali che provengono dalla classe dei sott'ufficiali che non sono più idonei per quell'arma.

Qui mi permetta l'onorevole relatore che gli osservi che non è che essi non siano idonei a nessun servizio; con questo io non voglio affermare che la fanteria sia il rifugio di tutti coloro che non sono atti al servizio: mi permetterà l'onorevole generale Bertolè-Viale, mi permetteranno i miei onorevoli colleghi di dichiarare che tra gli ufficiali che provengono dai sott'ufficiali dell'arma d'artiglieria e del genio ve ne sono molti i quali hanno tante cognizioni, tante doti, tanta idoneità o per l'arma della cavalleria, o pel treno, o per la fanteria, come e quanto possono averne gli ufficiali di quelle armi stesse, da distruggere i segni di denegazione che partono dal banco della Commissione.

Io ho la convinzione profonda che, tanto un ufficiale di artiglieria quanto uno di cavalleria, potrà riuscire un buon ufficiale del treno, ed ho la convinzione che un ufficiale del genio, il quale ha passata quasi tutta la sua carriera al reggimento zappatori, là ove, invece di un'istruzione speciale, tecnica, viene impiegato pur troppo, almeno per l'addietro, nell'istruzione della piazza d'armi e nell'istruzione propria della fanteria, questo ufficiale, dico, passato nella fanteria, farà tanto bene, se non meglio, di un ufficiale che ha percorso tutta la sua carriera in quell'arma.

Io riconosco che non è in questo disegno di legge il momento opportuno di variare lo stato delle cose che ha perdurato sino al giorno d'oggi; e diffatti io ho fatto cenno alla legge che l'onorevole Bertolè-Viale, quando era ministro della guerra, aveva preso impegno di presentare, e che so che ha fatto preparare, e che mi lusingo che l'attuale ministro della guerra vorrà presentare al più presto possibile.

Io però vi proponeva il mio emendamento nel senso appunto che, mentre si deve giudicare dagli specchi caratteristici, non si prendano allo stretto rigore le decisioni di questi specchi, perchè consta a me precisamente di avere scritto in quello specchio: *non idoneo a nessun servizio*.

Vede dunque l'onorevole Bertolè-Viale che io non intendeva di mettere in un'arma quello che non era buono in un'altra, per scaricarlo il corpo al quale appartiene. Ciò che non è buono a niente, io voleva *buttarlo in mare* come si suol dire. Per lo contrario diceva che altri erano idonei al servizio sedentario, altri al servizio nella fanteria. Io mi limito a domandare che non si prendano decisioni riguardo a questi ufficiali per cui vi è un'idoneità relativa, non relativa al proprio impiego, al proprio grado nel corpo in cui sono, ma relativa ad un servizio militare, ad un'arma qualsiasi di quelle che costituiscono l'esercito.

Ora io, dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro della guerra, mi adatterò volentieri cogli onorevoli colleghi, che hanno meco firmato l'aggiunta da me proposta per ritirla, sempre quando, ripeto, l'onorevole ministro della guerra voglia dichiararci che su quegli'ufficiali d'armi speciali, per cui vi è la dichia-

razione di non idoneità relativa, non sarà preso nessun provvedimento, finchè non sia votata la legge generale sull'organizzazione dell'esercito.

E qui mi permetterò di aggiungere due parole.

L'onorevole Bertolè-Viale era allora ministro della guerra, e per le ragioni da me già esposte, non ho creduto di entrare in discussione con lui; ma oggi che è deputato al pari di me, mi credo questa discussione permessa. Allora non volli rispondere ad una sua asserzione, che ha ripetuta oggi, ed ora mi credo in dovere di rispondergli.

Egli, in opposizione alla mia proposta, ha citato un articolo della legge sull'avanzamento, per il quale l'avanzamento deve farsi nell'arma nella quale l'individuo serve. Ma mi permetta l'onorevole Bertolè-Viale che io dica: da qual arma è uscito lei?

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

PESCETTO. Da quale arma sono usciti molti altri ufficiali che io vedo nelle armi di cavalleria e di fanteria? Non sono usciti dallo stato maggiore, dal Genio e dall'artiglieria? Questi ufficiali fecero questo passaggio per un premio ben meritato, meritatissimo; ma, se per essi si è trovato il modo che l'articolo di quella legge permettesse questo passaggio in altre armi, perchè non si troverà lo stesso modo per non rovinare per sempre l'avvenire di alcuni ufficiali? Io ammetto perfettamente che per il principio del merito si debbano avere delle disposizioni eccezionali, ma sostengo egualmente che per principio di equità e giustizia si debba fare in modo che non avvenga un danno, un male a chi non ne è meritevole.

Con questo non ho altro a dire.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola per un fatto personale.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. È un fatto personale subito risolto.

Qui non si tratta di ufficiali di queste armi speciali, che possono essere idonei ancora ad un altro servizio; mi pare che gli onorevoli proponenti sono di nuovo entrati in quel sistema di diffidenza, di cui tanto si discusse. Qui si tratta di ufficiali giudicati non idonei a qualunque servizio. E, come se le norme del decreto che deve pubblicarsi non bastassero ancora, la Commissione ed il Ministero hanno accettato un emendamento dell'onorevole Corte che stabilisce l'appello. Ma che cosa volete di più?

Rispondo ora alla questione personale.

L'onorevole generale Pescetto mi diceva che non aveva osato rispondermi quando era ministro...

PESCETTO. Domando la parola per un fatto personale.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. Mi sono espresso male: non osato, ma creduto io voleva dire.

Ha detto che non aveva creduto rispondermi allora, e che rispondeva adesso; e citava me dicendo: ma se voi siete uscito dalla fanteria per entrare nello stato

maggiore, perchè non potrebbe un ufficiale di artiglieria, un ufficiale del Genio anche uscire in un'altra arma?

Io non ho che una semplicissima risposta. L'articolo 23 della legge sull'avanzamento stabilisce precisamente che i capitani dello stato maggiore sono scelti fra gli ufficiali dell'esercito. Dunque per questo corpo la legge stabilisce l'uscita, per gli altri no. Quando la legge sarà mutata, io piegherò la testa alla legge; ma, finchè la legge è formolata in questi termini, evidentemente non si può. Un capitano del Genio o dell'artiglieria può essere scelto per passare nello stato maggiore, ma non c'è un capitano di fanteria che possa passare nell'artiglieria o nel Genio. Ecco come è la legge: e così credo di aver risposto all'onorevole Pescetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetto per un fatto personale.

PESCETTO. Io certamente non insisto circa il fatto personale dal momento che l'onorevole Bertolè-Viale ha subito ritirato quella parola, circa il non avere io osato. Io credo fino al giorno d'oggi di aver provato che le mie opinioni le manifesto quali sono. (*Sì! sì!*)

Egli ha risposto ad una parte delle mie osservazioni sul passaggio degli ufficiali dall'arma di fanteria, ha citato l'articolo che riguarda lui medesimo, ma non ha fatto cenno di molti ufficiali del Genio e dell'artiglieria che vennero pure trasferiti nella fanteria, i quali non trovano un apposito articolo nella legge da lui citata. Ha preso il caso che gli conveniva, non ha preso quelli che provano il mio assunto.

PRESIDENTE. Mantiene il suo emendamento?

PESCETTO. Io lo riservo, finchè abbia udita la dichiarazione che spero avrà la compiacenza di farmi l'onorevole ministro della guerra.

GOVONE, ministro per la guerra. L'onorevole Pescetto crede che gli ufficiali verranno giudicati sugli specchi caratteristici. Ora questo non sarà. La Commissione ha voluto limitare l'esame a quei soli, ufficiali i quali fin d'ora risultassero negli specchi caratteristici annotati come non idonei; ma ciò non vuol dire che codesti ufficiali siano, per questo fatto solo, giudicati non idonei.

In base al decreto che verrà emanato, saranno esaminati, e scrupolosamente esaminati. Non altro significato che questo ha la legge ora in discussione.

L'onorevole Pescetto domandava di fare un'aggiunta all'articolo di legge di maniera che gli ufficiali di artiglieria e del Genio potessero in questa occasione essere trasferiti nella fanteria.

Qui c'è una pregiudiziale a questa proposta, imperocchè, come ha detto l'onorevole relatore, si verrebbe a sconvolgere completamente una delle basi fondamentali dell'esercito, che è la legge sull'avanzamento.

Questa questione potrà del resto essere discussa all'epoca della presentazione dell'ordinamento generale

dell'esercito; ma intanto, se ho da dire la mia opinione personale...; la Camera giudicherà... ma la mia opinione personale è contraria, giacchè io vedo in tutti i paesi dove gli eserciti sono solidamente costituiti, io vedo che nessun ufficiale di altra arma viene trasferito nell'arma di fanteria...

CORTE. Domando la parola.

MINISTRO PER LA GUERRA. Prendete l'armata prussiana. Nell'armata prussiana nessun ufficiale assolutamente può da un'arma speciale essere trasferito nella fanteria. Un solo modo vi ha di passaggio, ed è per il corpo di stato maggiore; il quale, per esigenze speciali di servizio, richiede questi passaggi.

In Francia la cosa è perfettamente identica. In Francia per poter trasferire nell'arma di fanteria ufficiali che diventarono illustri, come i marescialli Boscquet, Canrobert e Pellissier, si dovettero creare corpi speciali. Allora la guerra d'Africa dette occasione di formare corpi speciali, come gli zuavi, i *turcos* e gli *spahis*; e, siccome nella legge era detto che in occasione di creazione di corpi speciali si potevano prendere ufficiali dalle armi dell'artiglieria e del Genio per dar loro una posizione in codesti corpi speciali, con questo mezzo si poté trasferire nella fanteria quegli uomini che diventarono, come ho detto, illustri.

PESCETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetto, io non posso lasciarla parlare.

PESCETTO. Come uno dei promotori..

Una voce. Ha diritto.

PRESIDENTE. Non ha diritto di parlare, se la Camera non dichiara di riaprire la discussione.

CORTE. Io ho domandato la parola invece del mio amico Pescetto per fare una dichiarazione sulla nostra proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dichiarare se ritira o no la proposta.

CORTE. Dietro le dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra, io, in nome del generale Pescetto, primo proponente, e degli altri firmatari, ritiro questa aggiunta; però voglio prendere atto di due cose che sono state dette dal generale Govone e dal generale Bertolè-Viale.

Io sono lietissimo delle dichiarazioni da essi fatte circa la fanteria, perchè queste dichiarazioni mi rendono certo che non si farà più per l'avvenire quello che disgraziatamente si è fatto pel passato, cioè che, quando si voleva, per esempio, punire un ufficiale dei bersaglieri o granatieri, lo si faceva passare in un reggimento di linea. Ed io sono molto lieto che, dopo queste dichiarazioni, ciò non abbia a succedere più.

Del rimanente, io sono pur certo che, studiando adesso il generale Govone questo disegno di ordinamento generale nuovo, vedrà che vi sono pure dei casi in cui è bene, appunto per ragioni fisiche, che un ufficiale sia trasferibile da un corpo ad un altro.

E qui mi piace ricordare che il generale Govone aveva appunto alla giornata di Custoza un valentissimo colonnello, il quale era stato ufficiale di cavalleria, ed era stato trasferito in fanteria per incapacità di montare a cavallo, e riusciva un eccellente ufficiale superiore di fanteria.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Pescetto e gli altri sottoscrittori hanno ritirata la loro proposta.

Rimarrebbe la seguente aggiuntata, proposta al penultimo capoverso dall'onorevole Ghinosi, che è la seguente :

« Per giudicare dell'attitudine degli ufficiali generali si avrà speciale riguardo alla loro condotta nella campagna del 1866. »

Quest'aggiunta fu presentata poco fa dall'onorevole Ghinosi, e, come già dissi alla Camera, quando la discussione sull'articolo 3 era stata chiusa, e quindi la parola era stata solamente riservata a coloro che avevano presentate delle proposte speciali.

L'onorevole Pescetto era nello stesso caso ; la Camera ha creduto di fare un'eccezione ; ma io non posso concedere la parola all'onorevole Ghinosi, ancorchè la sua proposta sia appoggiata, se non quando la Camera determinasse di dargliela.

GHINOSI. Allora a che serve fare delle proposte se non si possono svolgere ?

PRESIDENTE. Le ho già detto che la parola era riservata solamente a quelli che avevano fatte proposte prima della chiusura. D'altra parte la sua proposta suona presso a poco come quella dell'onorevole Billia, e non so se sia cosa utile ripetere l'argomento ; per cui mi pare che potrebbe ritirarla.

GHINOSI. Invece di ritirarla, ne faccio un articolo 4.

PRESIDENTE. Ne faccia un articolo speciale.

Ora sono esaurite tutte le proposte di modificazioni ; rimangono solo le proposte di aggiunta.

Do nuovamente lettura dell'articolo 3 per metterlo ai voti, riservata la discussione sulle aggiunte.

CORTE. Io ho avuto l'onore di svolgere ieri un'aggiunta sull'articolo 3 ; oggi l'onorevole relatore della Commissione si è compiaciuto d'indicare con quali modificazioni la Commissione accoglieva questa mia aggiunta. Ma io desidererei che quest'assicurazione, la quale ha una grande importanza, secondo me, sul senso dell'articolo 3, fosse data dal ministro della guerra.

Per quanta importanza abbia l'opinione espressa dalla Commissione, noi non dobbiamo dimenticare che questa dichiarazione, affinchè acquisti maggior valore, ha da essere fatta da chi rappresenta nei Consigli della Corona l'amministrazione della guerra.

PRESIDENTE. Onorevole Corte, io appunto aveva proposto questo sistema di votazione per riservare poi la parola al signor ministro, onde esprimere il suo avviso sulle proposte aggiuntive ; ma intanto parmi che si

potrebbe votare l'articolo come è proposto. Così si sgombrerebbe il terreno. (*Mormorio a sinistra*)

Voci a sinistra. Si spieghi prima il ministro.

PRESIDENTE. Permettano : le dichiarazioni riguardano le aggiunte che vengono dopo ; esse non hanno che fare col testo dell'articolo già discusso. Quando è dichiarato che è riservata la decisione sulle aggiunte, mi pare che non ci sia più questione.

SEISMIT-DODA. Mi permetto di osservare all'onorevole presidente che, siccome le dichiarazioni e gli schiarimenti che fosse per dare il ministro della guerra circa le aggiunte presentate da alcuni nostri colleghi potrebbero influire sulla votazione dell'articolo stesso, mi parrebbe più logico il far precedere queste dichiarazioni e questi schiarimenti alla votazione dell'articolo.

Voci a sinistra. Sì ! sì !

Voci a destra. No ! no ! Ai voti !

PRESIDENTE. Facciano silenzio ! Gli uni vogliono che si voti prima l'articolo, gli altri no. Io non posso obbligare il ministro a parlare prima o dopo.

MINISTRO PER LA GUERRA. Se la Camera vuol votare l'articolo, io parlerò dopo. Mi pare che sia più logico.

Voci insistenti a sinistra. Parli ! parli !

MINISTRO PER LA GUERRA. Per me sono disposto a parlare anche adesso.

Io comincerò dal ringraziare l'onorevole Corte dell'appoggio che in questa circostanza ha dato all'articolo 3, appoggio che egli ha dato, dirò così, con affetto filiale, avendo appartenuto all'esercito.

L'onorevole Corte desidera di avere assicurazioni riguardo all'applicazione di questo articolo terzo, ed al proposito io posso fare le più ampie dichiarazioni.

È desiderio del Governo, è anche necessità di circondare di tutte le possibili guarentigie gli ufficiali che venissero a cadere nelle disposizioni di questo articolo ; quindi il decreto che stabilirà le norme per le operazioni dello scrutinio, per l'applicazione della riforma, sarà fatto in modo da soddisfare le più scrupolose esigenze. Sarà ammesso l'appello degli interessati contro la prima decisione.

L'onorevole Corte desidera essere rassicurato sopra un altro punto speciale, che cioè gli ufficiali, i quali avessero contratto matrimonio senza autorizzazione del Governo, non vengano per effetto speciale di questo articolo 3 colpiti. Ora è chiaro che questo articolo 3 non riguarda punto una tale questione : la legge sullo stato degli ufficiali provvede essa in proposito, e quindi la questione resta affatto impregiudicata ed estranea all'articolo 3.

L'onorevole Corte desidera ancora di essere rassicurato che coll'applicazione dell'articolo 3 non si verrà a togliere al Governo la possibilità di mettere in esecuzione la legge che fosse poi votata dalla Camera sopra l'ordinamento dell'esercito, per quella parte di uf-

ficiali che potessero essere necessari per la riserva. Ed io posso accertare l'onorevole Corte che in ogni caso degli ufficiali per la riserva ne rimarranno ancora.

Con altra proposta, che è relativa alle spettanze le quali venissero fissate agli ufficiali colla liquidazione della pensione di riforma, vorrebbe l'onorevole Corte che venisse a questi ufficiali sborsata una data somma sino ad un massimo di 3000 lire.

A questo proposito risponderebbe meglio di me l'onorevole ministro della finanza; ma ad ogni modo certo il Governo cercherà se sarà possibile trovare una combinazione al di fuori delle casse dello Stato, per cui questo desiderio dell'onorevole Corte abbia esecuzione; ma impegni formali in proposito non si potrebbero prendere, imperocchè questi impegni potrebbero recare un aggravio considerevole al servizio di cassa dello Stato.

PRESIDENTE. Darò conto alla Camera dell'aggiunta presentata dall'onorevole Corte.

Anzitutto viene il primo paragrafo accettato dalla Commissione in questo modo:

« Nel regio decreto che dovrà stabilire le norme per l'applicazione di quest'articolo di legge dovrà essere determinata la procedura che dovrà seguire l'ufficiale od impiegato militare assimilato di grado, che intende appellarsi contro la prima risoluzione presa dal Ministero a suo riguardo. »

CORTE. Sentite le dichiarazioni fatte dal ministro della guerra, io accetto.

MANCINI P. S. Prego l'onorevole presidente a rileggere questa proposta; potrebbe contenere disposizioni che venissero a ferire una mia proposta di articolo successivo che ho deposta sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta del deputato Corte. (*Vedi sopra*)

L'onorevole Corte avendo accettata la modificazione della Commissione, la metto ai voti.

MANCINI P. S. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso dargliela, onorevole Mancini; la proposta è stata appoggiata e l'onorevole Corte ne ha accettata la modificazione.

MANCINI P. S. Io domando di fare una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per una mozione d'ordine.

MANCINI P. S. La mia mozione d'ordine ha per iscopo di domandare la sospensione del voto su questa aggiunta, quand'anche si voti l'articolo 3; ed ha ragione in ciò che esiste la proposta da me fatta di un articolo 4, in cui si determina precisamente se in primo ed unico grado o in appello, ed in qual modo debba costituirsi una Commissione per giudicare di questa mancanza d'idoneità negli ufficiali da escludersi. La Camera vede che sarebbe anticipatamente pregiudicata

la deliberazione sull'articolo successivo, benchè per indiretta via, votandosi quest'aggiunta.

La Camera potrà con cognizione di causa respingere, se vuole, l'articolo 4, e votare quest'aggiunta all'articolo 3; come pure, nel caso che approvi l'articolo 4, dovrà reputare inutile questa aggiunta che ora si propone.

Laonde, con la mia mozione d'ordine prego la Camera di fare quello che tante volte fece nella discussione delle leggi, cioè di riservare il suo voto sopra una clausola dell'articolo, facendone dipendere l'aggiunta dalla sorte del voto sopra un articolo successivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini fa una questione sospensiva sull'aggiunta dell'onorevole Corte, che è stata già dalla Camera appoggiata.

È un fatto che l'onorevole Mancini aveva già presentato l'articolo 4 di cui fece cenno; tuttavia è mio dovere di porre ai voti la proposta aggiunta dell'onorevole Corte.

MANCINI P. S. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI P. S. Vi è una proposta sospensiva, ed il regolamento vuole che essa abbia la precedenza.

Duole che l'onorevole presidente, il quale deve essere il custode del regolamento, ci costringa a fare dei richiami al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, io aveva già dichiarato che questa sua proposta sospensiva veniva a riuscire come ad un rifiuto dell'aggiunta, e quindi poneva questa ai voti, con che si otteneva lo stesso effetto. Ma, giacchè ella fa formale proposta che io ponga ai voti la sua proposta sospensiva, siccome essa ha la precedenza, la porrò ai voti.

Anzitutto domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi è d'avviso che si debba sospendere ogni votazione sull'aggiunta proposta dal deputato Corte si alzi. (Dopo prova e controprova la proposta è respinta.)

Ora pongo ai voti la proposta aggiuntiva dell'onorevole Corte.

(È approvata.)

Onorevole Corte, ella non insiste sulle altre parti?

CORTE. Ho dichiarato che, dopo le spiegazioni del Ministero, non insisteva.

PRESIDENTE. L'onorevole Fambri insiste sulla sua proposta? Perchè allora bisogna interrogare se è appoggiata.

FAMBRI. Non insisto.

PRESIDENTE. Rimane la proposta dell'onorevole Billia che è la seguente:

« I generali che, durante la campagna del 1866, ebbero comandi di corpo o di divisione, o sostennero

funzioni di capi o sotto-capi di stato maggiore, entro il termine prefisso in questo articolo saranno indistintamente collocati nella posizione di ritiro. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Billia ha facoltà di parlare per svilupparla.

BILLIA. Nel presentare la mia proposta, non ho inteso di fare un epigramma, e tanto meno ho inteso di promuovere uno scandalo; ne sia prova l'aver io votato ieri la mozione sospensiva dell'onorevole Cairoli, la quale mozione, ove fosse stata accettata, portava via con sè anche l'aggiunta che io propongo all'articolo 3.

Se non che, dal momento che l'articolo 3 comincia ad acquistare della vitalità, dal momento che l'articolo 3 sta per diventare una legge, trovo necessario proporre quest'aggiunta, affinché la legge abbia carattere d'imparzialità e di giustizia, e possa riuscire più applicabile di quello che nol sarebbe qualora l'articolo fosse menomato della mia aggiunta.

Appena fu conosciuto l'articolo della Commissione, fatto suo dal Ministero, lo scopo a cui mirava fu tradotto in questi termini; fu detto cioè: ecco gli stracci che, come sempre, vanno all'aria.

L'onorevole Rattazzi disse qualche cosa di più; ma io dal canto mio non voglio fare il processo alle intenzioni, e affermo semplicemente, che nella legge attuale ci vuole qualche cosa che la chiarisca, e credo che il qualche cosa sia appunto la mia aggiunta.

Secondo l'opinione del Ministero non solo, ma ben anche della Commissione, parrebbe che l'esercito dovesse constare soltanto di uomini, di cavalli, di materiali, di quadri, e tutto dovesse finire lì. Se non che l'esercito, il quale probabilmente è creato per fare la guerra, dovrebbe completarsi con dei buoni capitani, con dei generali che sappiano ispirare fiducia agli uomini che sono destinati a comandare. Questo mi sembra sostanziale in ogni esercito, mi sembra indispensabile assolutamente, quando sia vero che l'esercito è destinato a fare la guerra.

Una guerra l'abbiamo avuta nel 1866, e ne siamo usciti... mercè una vittoria prussiana.

Io, signori, non voglio farmi l'eco del doloroso stupore che invase le popolazioni del Veneto, sul cui territorio la guerra fu guerreggiata. Possono gli onorevoli deputati veneti fare autorevole testimonianza del modo con cui si giudicò la condotta di quella campagna nei loro paesi.

Non mi voglio nemmeno far l'eco dell'indignazione suscitata nella opinione pubblica di tutta l'Italia durante quel doloroso periodo. Bastivi il dire che perfino l'onorevole Bonghi, non sospetto al certo di essere amico mio, non potendo in allora aver voce in Parlamento, col mezzo del suo giornale, proclamò che tempo sarebbe venuto nel quale anche i generali sarebbero

stati chiamati al *redde rationem*. E quel tempo non venne.

Non voglio nemmeno fare miei i giudizi di autorevoli scrittori militari, i quali giudicarono acerbamente la campagna del 1866; nè voglio fare appello a notissimi opuscoli che due generali stamparono alcun tempo fa, criticando poco amorevolmente l'uno l'operato dell'altro.

Io parto da un dato di fatto, e dico: il signor ministro per la guerra non solo, ma gli onorevoli membri della Commissione dichiararono che l'ordinamento dell'esercito era buono, ed insistettero accanitamente perchè non si modificasse. Piegaron dinanzi a desiderio di fare che il bene diventasse meglio, ma piegarono persuasi che questo meglio non passerà al vaglio della discussione, tanto erano convinti che fosse ottimo quello che c'è attualmente!

Ora, se l'ordinamento dell'esercito è buono, di chi è la colpa dell'insuccesso della campagna del 1866? Evidentemente la colpa, che non è dell'esercito, è dei suoi duci. (*Bisbiglio a destra*)

Posto ciò, stando anche ai termini dell'articolo della Commissione, quale venne modificato, credo che nel medesimo debbano ritenersi compresi senza dubbio alcuno i duci della campagna del 1866.

Se nell'articolo 3 si dichiara, che saranno messi in riposo coloro che verranno giudicati inabili a proseguire nel servizio effettivo dell'esercito, per difetti fisici, o per altro motivo di inettitudine alle funzioni del proprio grado, credo che appunto un generale quando non abbia saputo vincere, e non l'abbia saputo avendo a fronte un nemico molto inferiore di forze, si trovi in questo caso di inettitudine preveduto nei termini dell'articolo di legge.

Ma, senza l'aggiunta che io propongo, questa, che sarà stata la previsione e della Commissione e del Ministero, come si potrebbe essere sicuri che sarà applicata?

Le cose, pur troppo, rimarrebbero precisamente nello stato in cui si trovano.

Si dirà: voi avete una proposta di latitudine smisurata; avete pigliato tutti i generali comandanti le divisioni attive, avete pigliato tutti i comandanti di corpo, avete pigliato il capo ed il sottocapo dello stato maggiore, evidentemente voi diventate, per eccesso, ingiusto.

No, o signori, non sono ingiusto, perchè se voi aveste dopo la campagna promossa un'inchiesta, per la quale fosse stato determinato chi avesse avuto ragione e chi torto, chi buono e chi meno buono fosse stato, certissimamente io avrei proposto oggi in applicazione del giudizio tecnico e competente della Commissione d'inchiesta, che i non buoni soltanto venissero collocati in ritiro.

Ma volete che mi arroghi io il diritto di surrogarmi alla Commissione d'inchiesta, il diritto di stabilire

quali sono i non buoni e quali i buoni? Sicuramente questo non voglio nè posso farlo; ma appunto per ciò reputo giusta la mia proposta che tutto mette allo stesso livello. (*Risa e movimenti diversi*) È giusta, ho detto, la mia proposta per se stessa, e la pratica m'insegna che questo sistema di giustizia ha in politica frequenti applicazioni.

Un Ministero battuto se ne va, e se ne vanno non solo i ministri che vengono reputati inetti, ma anche quelli che vengono giudicati buoni. Perchè altrettanto non accadrà dei generali?

Il prefetto di Pavia fu rimandato. E perchè? Non perchè avesse fatto male, ma perchè non ha saputo indovinare, non ha saputo prevedere; ed i generali che non hanno saputo vincere, non dovranno correre la stessa fortuna?

Negli altri Stati accade molto diversamente. Bendeck è sparito, credo, dalla faccia della terra, o almeno non ha più nè grado, nè influenza, nè autorità nell'esercito che comandava. Persino negli Stati del papa è sparito Lamoricière; e non se ne parlò più. (*ilarità a destra*)

Voci. È morto.

BILLIA. Domando perdono alla Camera: sparì prima di morire. Io non metto in scena i morti, come si suol fare nei bilanci. (*ilarità a sinistra*)

Diceva dunque, che dopo la sua sconfitta, Lamoricière cessò di comandare il menomato esercito papale e perdette ogni autorità. Eppure era un uomo che si era acquistata una fama su molti campi di battaglia, combattendo sotto il vessillo francese!

I Cartaginesi avevano una legge per la quale i generali che perdevano una battaglia dovevano perdere anche la testa. (*Si ride*) Mi guardi il cielo dal voler domandare l'applicazione fra noi della legge cartaginese! Nemmeno per sogno! A popolo barbaro, leggi barbare; è naturale; ma quella legge barbara racchiude pure un grande insegnamento, quella legge barbara ne fa vedere quale calcolo facessero quei popoli della fiducia che doveva legare i soldati ai loro capi, e come quei soldati dovessero essere abituati a seguire ciecamente i loro generali quando sapevano che, non riuscendo, ci mettevano del loro la testa. Voi vedete che la citazione non fu fatta del tutto a proposito.

Del resto, l'aggiunta all'articolo, quale fu da me proposta, appunto perchè comprende in un fascio e coloro che veramente dovrebbero essere collocati in ritiro e coloro che degnamente potrebbero mantenersi al loro posto, ha anche il vantaggio di non assomigliare ad una personalità, e quindi di non avere nulla di ingiurioso. Non può essere ed alla fine dei conti non è una punizione, è una sfortuna che continua, e come sono stati generali sfortunati sul campo, sono sfortunati alla Camera. Questo, ripeto, non farebbe loro torto, e forse la pubblica opinione sarebbe loro

grata se consentissero ad essere collocati all'infuori dell'esercito. La pubblica opinione dell'esercito poi, se potesse per avventura essere consultata mediante suffragio universale, non vi dico come suonerebbe; ma molti per certo l'indovino. (*ilarità a destra*)

La proposta da me fatta, oltre essere giusta ed opportuna, è anche vantaggiosa per il ministro della guerra. Supponete che per applicare l'articolo 3 come è, senza l'aggiunta dichiarativa, egli debba nominare una Commissione, dove piglierà gli uomini che possano giudicare coloro che furono o sono generalissimi? Gli mancano persone competenti, oppure bisogna che dai subordinati faccia giudicare i superiori. Questo è evidente; mentre la Camera, che nella sua collettività non ha nessun interesse nella questione gerarchica militare, diventerebbe invece competentissima e verrebbe ad aiutare il Ministero in questo caso in cui egli non può applicare rigorosamente l'articolo di legge, nemmeno come fu redatto dalla Commissione, se pur non sia che la Commissione e il ministro nell'articolo da loro sostenuto, parlando di ufficiali di ogni grado, non abbiano poi *in pectore* stabilito di non voler toccare i generali. (*Mormorio a destra*)

Questo, credetelo, sarebbe molto male; mentrechè se voi comincerete a colpire in alto e darete a vedere che fate sul serio, niuno si lagnerà, e l'esercito stesso vi sarà grato di quanto in complesso avrete fatto, perchè il vostro compito sarà giudicato di rigorosa giustizia.

E qui ho finito; soltanto mi preme rivolgere una preghiera all'onorevole signor ministro dell'interno. Siccome egli ha l'incarico, o almeno vuole avere l'incarico di rivedere i dispacci che partono dalla Camera ed annunziano le cose qui dette alle provincie, così io, cui si fecero dire delle cose che veramente non, aveva dette, e che anzi aveva dette diverse, ci terrei a che domani non apparisse, per esempio, sui giornali, che ho proposto una legge cartaginese qui alla Camera: ci terrei che si dicesse il vero. Se poi si svisano i discorsi degli avversari per arma di partito, allora ritiro la mia preghiera, e mi consolo di appartenere ad un partito che non adopera di simili armi. (*Mormorio a destra*)

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare. (*Vivi rumori e voci: No! no!*)

Molte voci a destra e al centro. Ai voti! ai voti! Non risponda!

LANZA, ministro per l'interno. Se la Camera crede di rispondere con maggiore eloquenza con questa molto chiara espressione del suo sentimento... (*Voci rumorose a destra: Sì! sì!*) al discorso dell'onorevole deputato Billia e procedere immediatamente alla votazione...

Molte voci. Sì! sì! Ai voti! Non risponda!

MINISTRO PER L'INTERNO. Io interpreto questa volontà della Camera, ritenendo che essa è persuasa che il silenzio contrapposto alla strana proposizione, avrà

maggior significato di qualsiasi parola che io potessi rispondere. (*Applausi a destra*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Billia.

CORTE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Non gliela posso dare.

CORTE. Perchè?

PRESIDENTE. Perchè il regolamento vieta che si possa parlare nelle votazioni.

CORTE. Per una dichiarazione sola.

PRESIDENTE. Non lo posso. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Billia.

(È respinta.)

Ora rileggo l'articolo 3.

CORTE. Ho domandato la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola per una dichiarazione.

CORTE. Io intendo di dichiarare questo, che io non ho votata l'aggiunta proposta dall'onorevole Billia, perchè, secondo me, è sempre meglio salvare i colpevoli che condannare gli innocenti. Però non posso tacere che, dal momento che si è sollevata una tale questione in Parlamento, credo che il ministro della guerra si dovrebbe mettere al disopra di tutti i gradi, al disopra di tutte le persone, e, se egli troverà che nei fatti indicati dall'onorevole Billia vi sia inettitudine provata per parte di qualcheduno, per quanto quella persona o quelle persone possano essere altamente collocate, il ministro della guerra deve avere il coraggio di applicare la legge ad essi con la stessa giustizia ed imparzialità con cui l'applicherà agli altri.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3 come viene ad essere emendato.

« Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, gli ufficiali di ogni grado ed arma e gli impiegati militari assimilati di grado, in disponibilità od aspettativa, i quali sieno giudicati inabili a proseguire nel servizio effettivo dell'arma o corpo cui appartengono, tanto per età, quanto per difetti fisici, o per altro motivo di inettitudine alle funzioni del proprio grado, saranno:

a) Collocati nella posizione di ritiro, se vi hanno diritto;

b) Collocati nella posizione di riforma, secondo l'articolo 25 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, quando non posseggano il diritto al ritiro, ma abbiano *non meno di otto anni* di servizio all'epoca della promulgazione della presente legge. Questi avranno ragione ad una pensione vitalizia pari a tante quote del *minimum* della pensione di ritiro del grado rispettivo, quanti sono gli anni del servizio prestato. Nel determinare questa pensione sarà tenuto conto delle campagne di guerra fatte, computandole a norma dell'articolo 24 della legge 27 giugno 1850 e di quella del 19 giugno 1857;

c) Collocati altresì nella posizione di riforma,

quando abbiano *meno di otto anni* di servizio; se non che in questo caso avranno diritto soltanto ad un assegno temporaneo corrispondente alla paga di aspettativa per riduzione di corpo, del loro grado, e duraturo un numero di anni uguale alla *metà* degli anni del servizio prestato.

« Entro lo stesso termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, le disposizioni precedenti potranno pure essere applicate a quegli ufficiali d'ogni grado ed arma in servizio effettivo ed a quegli impiegati militari assimilati di grado in servizio effettivo, i quali, all'epoca della promulgazione della presente legge, risultino annotati sugli specchi caratteristici quali inabili a proseguire nel servizio effettivo dell'arma o corpo rispettivo per età, difetti fisici o per altri motivi di inettitudine alle funzioni del proprio grado.

« Apposito decreto reale stabilirà le norme dietro le quali dovrà essere giudicata la inabilità degli ufficiali ed impiegati militari assimilati di grado cui applicare le disposizioni del presente articolo.

« Le disposizioni comprese nel presente articolo non saranno applicabili se non agli ufficiali od impiegati militari assimilati a gradi di ufficiali, i quali siano presentemente in servizio; e quindi l'applicazione di esse disposizioni non potrà essere invocata da coloro i quali, prima della promulgazione di questa legge, sono stati collocati in riforma ed hanno in qualunque modo cessato dal servizio militare.

« Nel regio decreto che dovrà stabilire le norme per l'applicazione di questo articolo di legge dovrà essere determinata la procedura che dovrà seguire l'ufficiale od impiegato militare assimilato di grado il quale intende appellarsi contro la prima risoluzione presa dal Ministero a suo riguardo. »

Pongo ai voti questo articolo 3.

(È approvato.)

L'onorevole Mellana ha dichiarato in principio della seduta che egli aveva in animo di presentare un articolo, il quale sarebbe stato un articolo 4; e l'onorevole Mancini ha presentato alla Presidenza, unitamente al deputato Pescetto, il seguente articolo, che sarebbe l'articolo 4:

« L'inabilità al servizio effettivo, nonostante le annotazioni degli specchi caratteristici, sarà verificata per ciascun ufficiale con apposita inchiesta; ma non potrà desumersi dalle opinioni, da motivi di condotta, o semplicemente da confronti relativi di capacità.

« Sui risultamenti delle inchieste, in caso di appello, giudicherà una Commissione composta di nove ufficiali generali, quando si tratti di giudicare di ufficiali, e di cinque ufficiali generali e quattro impiegati capi di servizio quando si tratti di giudicare d'impiegati.

« Questa Commissione sarà composta per sorteggio sul ruolo degli ufficiali generali, e sarà presieduta dal più elevato in grado, ed, in caso di gradi eguali, dal più anziano fra essi.

« Il ministro della guerra potrà mitigare, non mai aggravare le deliberazioni della Commissione. »

Comunico questa proposta alla Commissione, perchè a suo tempo esponga la sua opinione sulla medesima.

Intanto do la parola all'onorevole Mellana per svolgere la sua proposta.

MELLANA. Ora che ho sentito l'articolo proposto dall'onorevole Mancini, debbo dichiarare io stesso che, per ordine, dovrebbe avere la precedenza sulla materia che intendo trattare io. Se l'onorevole presidente crede di dare prima la parola all'onorevole Mancini, ove passi il suo articolo, il mio diventerebbe 5; se non passa, il mio continuerà ad essere il 4.

PRESIDENTE. Bisognerebbe che ella mandasse la sua proposta alla Presidenza perchè potesse darne lettura alla Camera e quindi trasmetterla alla Commissione pel suo parere.

MELLANA. Allora, valendomi della parola accordatami dall'onorevole presidente, io darò lettura del mio articolo.

Pregherei massimamente il ministro delle finanze a volerlo ascoltare, perchè mi rivolgo specialmente a lui.

L'onorevole ministro delle finanze ieri facevasi a dire che ad ogni piè sospinto si mette inciampo a questa legge; credo che non vorrà dare questa taccia alla mia proposta, perchè essa è nell'interesse della finanza e nel senso che può desiderare l'onorevole ministro. Anzi dichiaro che a me rincresce, sebbene per pochi minuti, di arrestare la marcia trionfale delle proposte della Commissione, ma essa dovrà riconoscere che io ho ben preveduto.

In tutti i Parlamenti, quando si propone un carico alla finanza, si usa presentare di quegli specchietti, di cui fu tanto prodigo il ministro della guerra quando meno occorre. Io non comprendo come alla vigilia di mettere a carico della finanza una spesa di 4 o 5 milioni, la Camera abbia votato senza neppure domandare a che cosa ascenderà questo aggravio.

Io domando, a tutti coloro che hanno votato l'articolo 3, se si sono fatti un criterio dell'aggravio che ne verrà alla finanza. Essi hanno creduto sulla parola l'onorevole ministro delle finanze, il quale ieri diceva che questo provvedimento non apporterà aggravio; ed io mi sono studiato con questo articolo di fare in modo che realmente quest'aggravio non avvenga; ma, tale quale fu votata la disposizione, io non ho neppure bisogno di provarlo, mi basta asserire che porterà un grave aumento.

L'onorevole Pescetto testè diceva: si prendono questi ufficiali come uomini da mandare al mare; e quando si dice mandare al mare s'intende sempre il bilancio pensioni del Ministero delle finanze, cioè si caricano le finanze di 4 o 5 milioni per iscaricarne il bilancio della guerra.

Io ho già altre volte notato come questo sistema di

porre tutto in fin dei conti a carico esclusivamente del bilancio delle finanze abbia già avuti pessimi risultamenti...

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, propone ella un articolo 4 o 5?

MELLANA. Un quarto, dacchè lo sto svolgendo.

PRESIDENTE. Sarebbe dunque prima dell'onorevole Mancini.

MELLANA. Ma bisogna prevedere, quando si votano i bilanci, e voi state assicurando ora il bilancio della guerra del 1871 in 130 milioni.

Io domando se l'aggravio dei quattro o cinque milioni dei quali si sgrava il bilancio della guerra, levando le spese delle aspettative, lasceranno ancora intieri i 130 milioni sul bilancio della guerra, dopo portati questi quattro o cinque milioni sopra il bilancio delle finanze.

A questo prevede il mio articolo, che non è punto di opposizione ma spiegativo, e credo che lo stesso ministro delle finanze lo deve già aver pesato, quando ci ha detto che queste aspettative non andranno a aggravare le finanze.

Io credo che, se si è negato alla Camera lo specchietto, quantomeno l'onorevole ministro lo avrà comunicato alla Commissione, affinchè sapesse ciò che si fa nel bilancio a cui si prevede.

Ecco l'articolo :

« Le somme che saranno necessarie pel pagamento delle pensioni di ritiro o vitalizie, nonchè degli assegni temporanei agli ufficiali che saranno collocati a riposo o nella posizione di riforma, a tenore dell'articolo precedente, saranno stanziare nel bilancio della guerra, e dovranno calcolarsi nella somma complessiva che, a senso dell'articolo 2, non può eccedere i 130 milioni. »

Vede la Camera che io m'inchino davanti alla sua onnipotenza, che ho prevenute il voto di coloro che dovranno un giorno sedere qui, fissando *a priori* il bilancio della guerra; ma, perchè non sia falsata la sua opinione, il suo giudizio, io dico che le conseguenze dell'articolo 3 non debbono per nulla infirmare le conseguenze dell'articolo secondo.

Io credo che questa mia proposta deve avere l'appoggio del ministro delle finanze, che in questo momento almeno non ci farà rimprovero di non essere disposti a fare delle economie, poichè gli somministra il mezzo di evitare una spesa, od almeno di porre chiaramente la questione davanti al Parlamento.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se accetta o no questa proposta del deputato Mellana.

BERTOLÈ-VIALE, *relatore*. La Commissione non potrebbe accettare quest'articolo proposto dal deputato Mellana per le seguenti ragioni.

L'applicazione dell'articolo 3 deve farsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

Ora che vuole l'onorevole Mellana?

Egli vorrebbe che le somme delle pensioni che sa-

ranno concesse agli ufficiali, cui questo articolo di legge verrà applicato, siano accollate al bilancio della guerra. Ma nel bilancio del 1871, che vi fu presentato, sono già contemplati gli stipendi per tutti gli ufficiali che sono in aspettativa, e sono compresi nella somma di 130 milioni, stata definita dall'articolo 2 di questa legge.

Ora, se un certo numero, che non si sa ancora quale, di questi ufficiali passerà alla posizione di riforma, o sarà collocato in ritiro, è naturale che nel consuntivo del bilancio della guerra ne risulterà adeguato risparmio. Per mettere a carico del bilancio della guerra il pagamento di questi assegni o pensioni, bisognerebbe mutare la legge sulle pensioni, giacchè è da essa stabilito che, quando un individuo cessa di appartenere allo stato militare, e rientra nella vita privata, che gli assegni temporanei o vitalizi che gli possano spettare gli siano pagati sul bilancio delle finanze.

Quindi, se l'onorevole Mellana crede necessario di mutare questa disposizione di legge esistente, a me pare egli possa aspettare a quando si conosca il numero degli ufficiali che saranno messi a riposo od in riforma per l'applicazione dell'articolo 3 della legge che ora discutiamo. Allora potrà sapersi al giugno la somma da portarsi sul bilancio, e la Camera potrà decidere, se la medesima debba esser accollata ad un bilancio piuttosto che ad un altro, modificando le leggi esistenti.

Quanto poi al dubbio espresso dall'onorevole Mellana se l'applicazione di questo articolo di legge possa o no fruttare economia allo Stato, posso assicurarlo che economia vi sarà. Per convincersene l'onorevole Mellana non ha che a stabilire un calcolo di confronto tra gli stipendi di effettività e le pensioni di ritiro (quelle di riforma sono anche inferiori alle pensioni di ritiro), e troverà che un'economia deve infallibilmente risultare.

Del resto la cosa apparisce anche senza bisogno di calcolo. Gli stipendi di attivo servizio sono molto superiori agli assegni di ritiro; a tutti è noto esistere una legge la quale stabilisce che il massimo della pensione di ritiro è di 8000 lire; e quindi le pensioni vanno giù decrescendo talmente grado per grado che un sottotenente ha 900 lire.

Come ho già detto, nei 130 milioni pel bilancio del 1871 vi sono tutti gli assegni per questi ufficiali; e se entro l'anno 1871 alcuno di questi ufficiali passerà alla posizione di riposo o di riforma, quel tanto che spenderà di più il bilancio delle finanze, lo si ritroverà largamente nel consuntivo del bilancio della guerra.

Quindi è che la Commissione non potrebbe accettare questa proposta.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Mellana è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la metto ai voti.

MELLANA. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. Siamo sempre a questo punto, che si vuole che si creda sulla parola, mentre nei Parlamenti non si usa così, perchè sarebbe inutile la discussione, sebbene tutti ci rispettiamo a vicenda.

Noi, per esempio, in tutta questa discussione abbiamo sostenuto che erano più appariscenti che reali queste economie, e l'onorevole ministro delle finanze ha invece sostenuto apertamente che sono reali. Ebbene, io vi presento il mezzo di provarlo.

Si dice: noi non possiamo perchè abbiamo la categoria di aspettativa: io non domando mica che sieno votate queste somme. Voi avete detto che il bilancio sarà in 130 milioni; in questi 130 milioni figurano i tre milioni che la nazione vi concede per gli ufficiali in aspettativa nell'anno.

Ha tempo un anno il Ministero, e credo che avrà fretta di mandare in esecuzione il suo articolo 3. Mi pare che le note di proscrizione siano già in pronto, e si porrà presto all'opera. Faccia pure; ma è fuori di dubbio che di mano in mano che egli collocherà a riposo questi ufficiali, essi passeranno a carico delle finanze, e intanto rimarranno nel bilancio della guerra le somme accordate per le aspettative. L'onorevole Bertolè-Viale lo ha dichiarato apertamente.

Allo stesso modo che il ministro per le finanze disse ieri: lasciate pure parlare quei signori della Sinistra, ma votate come un sol uomo contro le loro proposte, l'onorevole Bertolè-Viale ha detto: lasciateli discutere; discuteranno, ma ci saranno i 130 milioni. Quindi, allorchè nel bilancio non occorrerà più la somma che oggi si accorda per le aspettative, quando gli uomini che si saranno allontanati dall'esercito non peseranno più sul bilancio della guerra, ma saranno iscritti a carico di quello delle finanze, i 130 milioni graviteranno pur sempre sul bilancio della guerra. Domando quale sarà allora l'economia.

Mi si dice che vi è una legge. Ora io, in fatto di pagamenti a farsi dalle finanze, non conosco altre leggi esistenti. Anticamente ciascun bilancio aveva la nota dei suoi pensionati, ed io domando colla mia proposta che a fianco del bilancio della guerra sieno registrate anno per anno le somme che per questa legge andranno a carico delle finanze, onde si possano detrarre dalla somma di 130 milioni destinata al bilancio della guerra.

L'onorevole Bertolè-Viale ha detto che colla penna gli sarebbe facile dimostrare che si conseguirà un'economia.

Innanzitutto domanderò all'onorevole Bertolè-Viale se per fare i suoi conti abbia pensato all'epurazione che coll'articolo 3 si è concesso di fare negli ufficiali in attività; giacchè quanti si allontaneranno per tale epurazione, saranno rimpiazzati da altri e la pensione

degli allontanati sarà in perdita sicura per le finanze. Quanto a quelli attualmente in aspettativa, si può osservare che questa spesa è precaria, perocchè devono rientrare al servizio effettivo ogni qual volta si avverano delle vacanze.

Non entro nelle intenzioni di chi discute il bilancio della guerra; ma se volete provare a noi ed al paese che con quest'articolo 3 voi non portate un nuovo onere alle finanze, non potete rifiutare che sia registrato nel bilancio della guerra il risultato e le conseguenze finanziarie dell'articolo 3 che abbiamo votato, in modo che quelle somme siano tolte dai 130 milioni, fino a che circostanze più propizie per le finanze del regno ci consentano di oltrepassare questa cifra.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta dell'onorevole Mellana:

« Le somme che saranno necessarie per il pagamento delle pensioni di ritiro o vitalizie, non che degli assegni temporanei agli ufficiali che saranno collocati a riposo o nella posizione di riforma, a tenore dell'articolo precedente, saranno annotate nel bilancio della guerra, e dovranno calcolarsi nella somma complessiva che, a senso dell'articolo 2, non potrà eccedere i 31 milioni. »

Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. Poichè l'onorevole Mellana desidera che io intervenga personalmente nell'attuale questione, dirò che io non potrei se non ripetere meno bene, e con minore autorità, ciò che ha detto l'onorevole relatore della Commissione.

Infatti, o signori, sarebbe un capovolgere ogni nostra regola di contabilità, qualora si venissero a portare queste pensioni sul bilancio della guerra anzichè su quello delle finanze.

In secondo luogo poi osservo che in realtà questo articolo non riflette punto le economie.

È fuori di dubbio che, per le disposizioni dell'articolo 3, vi sarà una riduzione di spesa, la quale non si potrebbe ora determinare, poichè occorrerebbe sapere a quanti e quali ufficiali sarà applicato l'articolo 3. Ma è fuori di dubbio, ripeto, che una riduzione di spesa vi ha.

Voi sapete poi che il bilancio della guerra per il 1871 comprende tutte le somme corrispondenti agli assegni di disponibilità degli ufficiali; ed è evidente che, quando questo bilancio sarà da voi discusso, ne risulterà una diminuzione, poichè una parte di questi assegni sarà convertita in pensioni da passarsi a carico delle finanze, venendo ad esserne d'altrettanto diminuito il relativo capitolo del bilancio della guerra.

La proposta dell'onorevole Mellana viene ad essere soddisfatta per sua natura, dietro la disposizione presa dal Ministero relativamente al bilancio. (*Segni di assenso*)

Io quindi da una parte non vedo, nella proposta dell'onorevole Mellana, alcuna economia; dall'altra parte

io credo che essa capovolgerebbe il sistema di contabilità che attualmente ci regola.

MELLANA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, ha già parlato due volte.

MELLANA. Debbo fare una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. La faccia.

MELLANA. Io accetto le esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, che, cioè, nella discussione del futuro bilancio, tutte le somme che risulteranno doversi diminuire in conseguenza di quest'articolo, saranno tolte dai 130,000,000.

Quanto alla nota poi per vedere se da quest'articolo si ottengano economie o piuttosto un carico, sarò in tempo allora per dimostrarlo.

Quindi io ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni esplicite fatte dall'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana avendo ritirato il suo articolo, do la parola all'onorevole Mancini per svolgere quello da lui presentato.

MANCINI P. S. L'articolo che vi propongo di aggiungere al disegno di legge, mentre introduce garanzie di giustizia e d'imparzialità nell'ardua operazione che debbe toccare all'intera ufficialità del nostro esercito, può essere considerato ad un tempo come un vero servizio che io rendo a coloro che si mostrarono così energici propugnatori dell'adozione del già votato articolo 3.

Imperocchè l'articolo da me aggiunto, incapace al certo di far scomparire del tutto i pericoli e gli inconvenienti inseparabili dalla disposizione di già approvata, tende indubitabilmente a scemarli, ed in parte a prevenirli: essa inoltre farà sì che l'imparzialità con cui debbesi procedere in quella spinosa operazione non sarà soltanto praticata, ma sarà anche creduta; ed è necessario che in somiglianti occasioni la persuasione pubblica anch'essa sia fatta paga, e rassicurata di essersi operato secondo giustizia.

L'articolo 3 ha stabilito che un decreto reale fisserà le norme di procedere per la verifica delle cause di incapacità, le quali possono autorizzare il passaggio alla posizione di riforma degli ufficiali ivi contemplati. Quel medesimo articolo ha inoltre fatto intendere che gli ufficiali avranno diritto ad un appello.

Ora, l'articolo che, insieme coll'onorevole mio collega, generale Pescetto, io vi propongo di aggiungere, viene ad esplicitare sotto tre punti di vista ed a rendere positive e speciali almeno alcune essenziali garanzie che debbono accompagnare quella procedura, che debbono attribuire autorità a quel giudizio di appello.

Mi permetta la Camera di darne lettura:

« L'inabilità al servizio effettivo, nonostante le annotazioni negli specchi caratteristici, sarà verificata

per ciascun ufficiale con apposita inchiesta; ma non potrà desumersi dalle opinioni, nè da motivi di condotta, nè semplicemente da confronti relativi di capacità.

« Sui risultamenti delle inchieste, in caso di appello, giudicherà una Commissione, composta di nove ufficiali generali, quando si tratta di giudicare ufficiali, e di cinque ufficiali generali e quattro impiegati capi di servizio, quando si tratta di giudicare impiegati. Questa Commissione sarà composta per sorteggio sul ruolo degli ufficiali generali, e sarà presieduta dal più elevato in grado, ed in caso di grado eguale dal più anziano di essi.

« Il ministro della guerra potrà mitigare, non mai aggravare le deliberazioni della Commissione. »

Permettetemi una rapida analisi di quest'articolo.

La prima parte di esso contiene due proposizioni, delle quali la prima, io credo, non ha bisogno di essere sviluppata, dappoichè prego la Camera di rammentare, che or ora l'onorevole ministro della guerra, allorchè prese la parola rispondendo all'onorevole Pescetto (che meco si è associato coll'autorità del suo nome e delle sue cognizioni speciali alla proposta di quest'articolo), ha formalmente dichiarato che l'annotazione di incapacità negli specchi caratteristici è una condizione per limitare e restringere il numero degli ufficiali su cui può cadere materia di giudizio; quelle annotazioni per loro sole non valgono a fornir pruova provata, e fondamento alla dichiarazione di incapacità ed alla esclusione, essendo mestieri, ciò non ostante, che l'incapacità sia per ciascun ufficiale debitamente verificata. Poichè dunque egli non altrimenti intende l'articolo 3, se non come testè ha dichiarato; non può certamente incontrare difficoltà ad accettare la prima proposizione del mio articolo, la quale non fa che consacrare e ridurre in legge, per trattarsi di una importante guarentia, le stesse di lui dichiarazioni.

L'altra proposizione della prima parte è diretta a togliere questa parola *incapacità* da quel vago, incerto, elastico ed inevitabilmente arbitrario significato, che essa non può non avere.

È difficilissimo, signori, quando si tratta non di una incapacità fisica, ma di incapacità intellettuale e morale, che gli apprezzamenti che se ne fanno, non riflettano le opinioni ed i principii ai quali s'ispira l'individuo chiamato a pronunciare un simigliante giudizio. Perciò io vorrei che la legge, se non può assolutamente distruggere questo arbitrio, dichiararsi almeno in modo positivo e con una formola di eliminazione, quali elementi non possano e non debbano esercitare la loro influenza in questo apprezzamento e giudizio complessivo.

Io mi sono limitato ad escludere che per avventura questo giudizio di *incapacità* a continuare nel servizio militare si desuma o dalle *opinioni* politiche dell'uffi-

ciale, o dalle punizioni e da *motivi di condotta*, o infine da un semplice *confronto di capacità relativa*.

Spiegherò ciascuna di queste eliminazioni.

Per quanto riguarda le *opinioni*, io non farò il torto nè all'onorevole ministro della guerra, nè agli egregi membri della Commissione, di credere che essi pensino, pur da lontano, ad autorizzare un depuramento dell'esercito, in considerazione delle opinioni politiche degli ufficiali, frutto della loro rispettiva educazione, dei loro precedenti politici, della loro provenienza alla carriera militare. Ciò è lontanissimo al certo dal loro proposito, non potendosi sospettare che abbiasi ad aprire un'odiosa inquisizione; pur tuttavia permettetemi, o signori, di manifestarvi un'apprensione che in me ed in altri ancora hanno destato alcune parole che trovo adoperate con schiettezza nella relazione della nostra Commissione, la quale, volendo dimostrare la necessità di provvedimenti speciali per il caso attuale, così si espresse:

« D'altra parte la Commissione riconosceva anche la necessità di un provvedimento speciale per il caso attuale, avuto riguardo alle condizioni particolari di coloro cui dev'essere applicato. La Commissione ebbe presente le circostanze eccezionali che hanno concorso alla costituzione della nostra uffizialità, come non pochi abbiano intrapreso la carriera militare casualmente, nei momenti supremi della patria, in età già avanzata, sacrificando altre posizioni forse più produttive e menò disgiate. »

Qual è il significato di queste parole? Si vuol forse anticipatamente segnalare la categoria degli ufficiali la più minacciata, e che sarà la più esposta, anche senza sinistri intendimenti, all'esclusione per titolo di incapacità?

Ebbene, se col criterio delle capacità morali, intellettuali e tecniche complessivamente adottato, costoro sarebbero i più esposti alle conseguenze dell'articolo 3, che è stato votato, è giusto, o signori, è necessario che ciò venga impedito dalla legge con un provvido ritegno per chi dovrà pronunciare il giudizio; è necessario che la legge espressamente gli imponga il dovere di non mettere a calcolo, nel giudicare della capacità morale, intellettuale e tecnica dell'ufficiale, tutto ciò che possa avere relazione ai suoi precedenti politici, alla sua provenienza nella carriera, alle sue opinioni e simpatie politiche; dappoichè tutti questi elementi debbono assolutamente rimanere al di fuori di quel giudizio che dovrà, in esecuzione della legge attuale, pronunciarsi.

Per ciò che riguarda la seconda eliminazione *motivi di condotta*, è inutile fare entrare a calcolo questo elemento nel giudizio da profferirsi, dappoichè le leggi normali regolatrici del nostro esercito contengono i rimedi, ai quali si ricorre contro gli ufficiali i quali manchino di buona condotta; si hanno i Consigli di

disciplina anche per escludere, quando sia d'uopo, l'ufficiale che manchi ai propri doveri, e per fargli perdere la sua posizione; ma, quando ciò non si è fatto, quando non si stima opportuno di farlo, quando cioè non concorrono condizioni di fatto di tale gravità da dare luogo a simili provvedimenti, allora non deve essere permesso di confondere con la inchiesta *sulla capacità* indagini estranee circa mancanze più o meno lievi risultanti dagli stati di condotta dell'ufficiale, perchè queste circostanze esercitassero poi un'influenza indiretta, sommamente pericolosa, sopra un giudizio che deve cadere su materia del tutto estranea.

Rimane finalmente la terza eccezione, che a me pare importantissima, il divieto cioè di pronunciare l'incapacità, non per un concetto, direi quasi, assoluto di essa, e perchè in realtà manchi all'ufficiale quel grado minimo di capacità che deve necessariamente richiedersi per adempiere convenientemente ai doveri del proprio grado, ma perchè, per avventura, si pensi di dover escludere dall'esercito da 500 ad 800 ufficiali e si vadano a cercare, non gl'*incapaci*, ma i *meno capaci*; nel qual caso il giudizio, anzichè essere veramente di *incapacità*, attesterebbe soltanto un grado inferiore di *capacità* in paragone di quella di altri.

È manifesto, o signori, che sarebbe pericolosissimo adoperare cotesto criterio. Allora si potrebbe già anticipatamente prevedere quali sarebbero le categorie di ufficiali e di quale provenienza, sui quali quasi intero cadrebbe il peso delle disposizioni dell'articolo 3. Allora soprattutto sarebbe minacciata la posizione di tutti quegli ufficiali i quali provengono, massime nelle armi speciali, dai ranghi di sott'ufficiali, e dei quali testè vi parlava, coll'autorità che gli è propria, il mio onorevole amico Pescetto.

Ebbene, signori, io credo che è prudenza assicurare questa classe; e non v'è un momento in cui ciò sia più urgente dell'attuale, in cui la classe dei sott'ufficiali dell'esercito trovasi esposta a tentazioni, insidie ed influenze malefiche. Ed il giorno in cui voi la minaccierete ancor più gravemente coll'imprudenza dell'articolo 3, laddove sia spogliato del correttivo che io propongo, laddove rendiate per essi precario ed illusorio il diritto che loro garantisce la legge sull'avanzamento dell'esercito di occupare uno sopra tre posti vacanti nelle nomine degli ufficiali, io non so quale impressione questa minaccia potrà produrre su tutti quelli che si trovano rivestiti della qualità di ufficiale, ma sanno che, venendo dai ranghi di sott'ufficiali, non potranno per avventura concorrere, per capacità tecnica, per studi e per altre condizioni, con coloro i quali vengono dagli istituti militari, ed hanno ricevuta un'educazione completa dal punto di vista intellettuale e tecnico.

A me pare adunque che ognuno dei membri della Commissione, laddove sedesse come giudice, e dovesse

pronunciare il suo giudizio, sarebbe meco consenziente nei criteri che dovranno determinarlo, e da esso escluderebbe ogni ricerca delle opinioni politiche, nonchè degli stati di condotta conducenti ad un altro ordine di responsabilità e di rimedi, e tanto meno vorrebbe scambiare i termini del mandato, che non è quello di designare per gli ufficiali i *meno capaci* per giudizio comparativo, ma solo quelli a cui manchi in modo assoluto la capacità all'adempimento dei doveri del proprio grado. Se tale adunque sarebbe l'avviso loro qualora si trovassero incaricati di giudicare, perchè mai dovrebbero essi rifiutarsi a scrivere nelle disposizioni della legge queste salutari limitazioni, mercè le quali le Commissioni, e coloro i quali dovranno esprimere il loro giudizio sopra i singoli ufficiali, si troveranno autorevolmente vincolati ed astretti a rispettare ed applicare con esattezza gl'intendimenti della legge?

Rimane ora la seconda ed ultima parte dell'articolo, in cui si tratta del giudizio d'appello. L'onorevole ministro della guerra e l'onorevole relatore della Commissione hanno riconosciuto ieri, e mi pare anche oggi, come questo appello esser dovesse una garanzia. Ma perchè l'appello sia seriamente una garanzia, è necessario che nè il pronunciare su di esso, nè tampoco la costituzione del tribunale d'appello dipenda dal volere del ministro; anzi è necessario impedire che in tale composizione esercitino influenza simpatie di parte, e che la scelta de' suoi componenti, ancorchè diretta da intenzioni rettilissime, possa essere sinistramente giudicata e malignata nella pubblica opinione. Il Ministero medesimo dovrebbe sapermi grado della proposta che io faccio per liberarlo da così grave responsabilità. Essa consiste in ciò, che i membri della Commissione di appello risultino designati dalla sorte sul ruolo degli ufficiali generali, che per l'elevata posizione che occupano debbono avere fatta la più lunga carriera, e godere la presunzione della maggior capacità e conoscenza delle cose militari, checchè ne abbia detto l'onorevole Billia.

Su questo ruolo adunque la sorte deciderà quali siano quei nove generali che rimarranno investiti del geloso ed arduo mandato di dovere esaminare i risultati delle informazioni, delle inchieste, e dei giudizi di primo grado, pronunciati sopra tutti gli ufficiali che dovranno essere esclusi; i quali avendo il diritto di appello, sapranno di potere esercitare questo diritto in modo serio, e di trovarvi una garanzia positiva di imparzialità dinanzi un tribunale che il ministro della guerra non avrà scelto e costituito a suo piacimento, e con persone le quali possano essergli devote.

Mi si dirà: volete che il caso determini il nome di codesti giudici? Ed io rispondo: certamente, essendo questo fra tutti i modi di scelta il meno pericoloso, e ad un tempo il più rassicurante pei giudicabili e per l'opinione pubblica. E con ciò si verrà ad applicare

alla costituzione di questo tribunale un principio, il quale è considerato come suprema malleveria di giustizia e d'imparzialità non solo nei giudicii comuni per tutti i cittadini, dappoichè è noto che il *giurì* è costituito dalla sorte; ma trova inoltre la sua costante applicazione nel Codice penale militare, essendo noto che quante volte si tratta di giudicare un ufficiale, il Codice penale militare non altrimenti prescrive costituirsi il tribunale giudicante se non col mezzo del sorteggio.

Dunque, estendendo l'applicazione di questo mezzo, voi non vi allontanerete dalle consuetudini militari, non farete che rimanere fedeli ad un principio già consacrato e riconosciuto il meno difettoso di tutti.

Non occorre dire nulla intorno alla Presidenza ed all'intervento in questo tribunale di appello di alcuni che non siano ufficiali generali, ma impiegati capi di servizio, nei casi in cui occorra decidere della capacità ed idoneità non di un militare, ma di un impiegato dipendente dal Ministero della guerra od assimilato al militare, essendo ovvia la ragione per cui in tale ipotesi è necessario introdurre nella composizione di questo tribunale di appello un elemento diverso dal solo elemento militare.

Del pari non ha bisogno di spiegazione l'ultima parte della mia proposta, secondo la quale, nella stessa guisa che dalla legge è stabilito pei giudizi dei Consigli di disciplina, il ministro della guerra avrà il potere di essere più benigno, di attenuare le deliberazioni della Commissione, ma non potrebbe, contro le decisioni favorevoli della Commissione, sostituire a quelle il suo proprio giudizio più severo, od aggravare le deliberazioni medesime.

È dimostrato così che, adottando l'articolo che io propongo, non farete che completare la disposizione dell'articolo 3, ove è già statuito che vi sarà una procedura di verifica dell'incapacità, e l'ufficiale avrà diritto ad un appello. E se ad un decreto reale sarà riservato determinare minutamente la forma della procedura inferiore, la forma della procedura in appello, i termini e i modi in cui converrà far valere il proprio diritto, tutto ciò precisamente rimarrà abbandonato al potere esecutivo il quale ne farà oggetto del suo decreto. Ma nondimeno s'imporrebbero al potere esecutivo alcune condizioni limitative della delegazione che a lui si fa, prescrivendogli di osservare e rispettare le tre garanzie che ancora una volta mi piace rammentarvi.

La prima è quella di non doversi reputare i soli specchi caratteristici come l'ultima parola, e la prova provata dell'incapacità dell'ufficiale; altrimenti verrebbe ad esonerarsi il signor ministro della guerra da ogni sua responsabilità, e questa si riverserebbe su noi, poichè si direbbe: il Parlamento ha votato l'articolo che fa derivare la prova dell'incapacità dall'annotazione di essa negli specchi caratteristici.

Ho ringraziato il ministro della guerra delle sue dichiarazioni in proposito: esse non furono che l'anticipato commento della prima delle proposizioni del mio articolo, che si trovava già deposto sul banco della Presidenza.

La seconda esclude alcuni elementi dall'esercitare veruna influenza sul giudizio da pronunciarsi intorno alla capacità degli ufficiali.

La terza riguarda il modo di composizione dell'autorità che eserciterà la giurisdizione di appello.

Io spero che la Camera, la quale ha adottato l'articolo 3, e spero anche senza opposizione per parte della Commissione e del ministro della guerra, vorrà completare quella disposizione, non ricusando l'accoglimento dell'articolo da me proposto.

Non posso in verità prevedere il contrario. Ma se per avventura le mie previsioni fallissero; se fosse scritto che in questa legge, nella quale si tratta di autorizzare uno di quei depuramenti, uno di quei provvedimenti straordinari che accadono solo dopo una rivoluzione fortunata, o allorchè una reazione illiberale trionfi, si debba ostinatamente rigettare e respingere qualunque temperamento, qualunque equa proposta, e domanda di garanzia che noi facciamo per la protezione dell'esercito, e nell'interesse della sua officialità; in tal caso, signori, a me non rimarrebbe che chinare dolorosamente il capo, e domandare a me stesso se in quest'Assemblea non siano invertiti gli uffici, e da qual parte di questa Camera si trovino i conservatori ed i rivoluzionari.

Perchè (*Con calore*), nella stessa guisa in cui tanti germi fecondi di rancori e di malcontenti voi avete seminato nel paese colla funesta imposizione sul macinato e colla legge della Regia (*Mormorio a destra*), nella stessa guisa, con questa legge, voi spargerete lo scompiglio, la dissoluzione, l'incertezza nell'esercito, e convertirte tutti coloro che ne saranno allontanati come incapaci (e saranno a centinaia) in nemici irreconciliabili e pericolosi del Governo, e col voto imprudente di oggi creerete lo stato maggiore della futura rivoluzione italiana.

A voi la terribile responsabilità dell'avvenire. (*Bene! a sinistra*)

MASSARI G. Sì, sì, l'accettiamo!

BERTOLÈ-VIALE, *relatore*. Io non starò a rispondere a tutti gli argomenti addotti dall'onorevole proponente, inquantochè mi pare che la questione sia ormai stata sviscerata abbastanza.

Mi limiterò a far notare alla Camera che, se essa non avesse votato l'articolo 3 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Corte e convenuta col Ministero e la Commissione, potrebbe esservi ancora qualche ragione a trattenere la discussione su questo argomento. Ma poichè la Camera votò già contro la sospensiva proposta dall'onorevole Mancini, e votò l'articolo 3 coll'aggiunta che dà la più ampia garanzia contro ogni spe-

cie di arbitrio, in verità io non so comprendere a che servirebbe l'articolo 4 che viene ora a proporre l'onorevole Mancini.

Quest'articolo 4, in sostanza, non intende ad altro che a determinare le modalità di ciò che stabilisce l'aggiunta dell'articolo 3.

Ora, o signori, perchè non lasciare al potere esecutivo la nomina della Commissione di scrutinio? O voi avete fiducia nel potere esecutivo...

RATTAZZI. Chiedo di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, relatore... e credete che egli si atterrà alle prescrizioni di cautela introdotte in questa legge, e che non abuserà dei poteri che gli sono dati, ed in questo caso non occorre quest'articolo 4. O voi credete che il potere, malgrado le cautele che avete giustamente imposte coll'aggiunta all'articolo 3, abuserà delle facoltà che gli date, ed allora tanto vale non approvare la legge.

Se si parte da questo sistema di diffidenze continue, non c'è più ragione a finire questa discussione.

Io, per conseguenza, a nome della Commissione, dichiaro di non poter accettare l'articolo proposto dall'onorevole deputato Mancini.

La legge già dava facoltà al potere esecutivo, e la dà sempre, di fare il decreto come gli sembra meglio; il potere esecutivo in questa circostanza ha ceduto una parte di questa sua facoltà in ossequio al desiderio della Camera, ed anche perchè potessero essere meglio stabilite tutte le garanzie che valgano a togliere ogni carattere di arbitrio. Quindi mi pare che la Camera debba contentarsi di queste cautele, le quali poi sono abbastanza chiaramente definite, e non possono lasciar campo all'arbitrio, inquantochè, lo ripeto, forse per la centesima volta, quando il relativo decreto sarà pubblicato, ogni deputato potrà averne cognizione, e se trovasse che le norme non fossero sufficientemente sicure ed eque, potrà sempre rivolgersi al potere esecutivo e fargli un'interpellanza sul proposito.

Ritengo pertanto che la questione sia esaurita. Mi limito solamente a dichiarare, a nome della Commissione, che nel concetto suo, in quel brano della relazione che è stato letto dall'onorevole deputato Mancini, non vi è nessun sottinteso, nè di colore politico, nè d'altro. Ivi è detto che vi sono degli ufficiali i quali hanno intrapresa la carriera militare per eventi di guerra, per entusiasmo santo e patriottico per la causa nazionale. Ma egli è appunto per il caso in cui taluno di questi ufficiali si trovi in condizione di essere collocato nella posizione di riforma, che vi sono proposte le benefiche disposizioni di questa legge, vale a dire di migliorare la sua condizione; giacchè, come ho già detto altre volte, e lo ripeto, se il potere esecutivo volesse applicare alla turca le disposizioni della legge, egli potrebbe farlo, e potrebbe mettere in mezzo alla

strada una quantità di questi ufficiali colle facoltà che la legge vigente gli dà.

La Commissione pertanto respinge l'articolo proposto dall'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rattazzi.

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Lascino parlare.

RATTAZZI. Prego la Camera di lasciarmi dire due parole in risposta alle osservazioni dell'onorevole relatore. Mi pare che essa possa usare questa compiacenza, e permettere che anche un deputato di questa parte (*Volto alla sinistra*) le sottometta qualche osservazione. Lasci a noi almeno questa soddisfazione, per poi votare, come già sappiamo, contro le nostre proposte.

L'onorevole relatore ha dichiarato che, nella sostanza, egli non dissente molto dalle idee espresse nella proposta degli onorevoli Mancini e Pescetto, anzi egli la riteneva quasi superflua.

Ora io non muovo questione di intenzioni; ma, se quelle dell'onorevole relatore, quelle della Commissione e, come non ne dubito, quelle pure dell'onorevole ministro sono conformi alle idee dell'onorevole Mancini e dell'onorevole Pescetto, non veggio perchè si faccia opposizione a che queste intenzioni sieno formulate in un articolo di legge.

Quali sono le obiezioni addotte dall'onorevole relatore contro la fatta proposta? Esse non si riferiscono al senso, ma bensì alla forma della medesima.

Egli diceva prima di tutto che, coll'approvazione dell'articolo 3, si è determinato doversi promulgare un decreto in proposito, nè occorre più esaminare se si debbano stabilire altre condizioni.

In secondo luogo, egli diceva: è questione di fiducia. Se avete fiducia nel Ministero, lasciate che egli stabilisca queste condizioni; nel caso opposto, perchè gli date la facoltà di fare un decreto?

Quanto alla prima osservazione, colla quale si vuole già pregiudicata la questione, debbo dire, mi perdoni l'onorevole relatore, che essa rimane tuttora perfettamente illesa. Che cosa si è deliberato coll'articolo 3? Che si debba con un decreto reale stabilire la forma con cui si dovrà procedere al giudizio da farsi.

Ma ha forse la Camera abdicato alla facoltà di determinare alcune condizioni le quali pel carattere loro sostanzialissimo appartengono, non al potere esecutivo, ma al potere legislativo? No, signori, l'articolo 3 non dà al Governo piena ed assoluta facoltà di fissare tutte indistintamente le cautele e le condizioni che si dovranno osservare nel formulare il giudizio. Quindi al potere legislativo rimane aperta la via a determinare le condizioni più sostanziali, e per le quali deve avere una norma il potere esecutivo onde formulare il suo decreto.

Laonde non veggo che vi sia una contraddizione tra l'articolo 3 che venne votato e la proposta degli onorevoli Mancini e Pescetto, che la Commissione stimò opportuno di non accettare.

Questa prima osservazione adunque non ha fondamento alcuno.

Ma si diceva: avete voi fiducia o no? Ed io rispondo: coll'argomento della fiducia dove andiamo?

In tal caso, tanto varrebbe che si desse al potere esecutivo anche la facoltà di fare le leggi; poichè, se noi ammettiamo che il Ministero deve avere la nostra piena fiducia, è perfettamente inutile che stiamo qui discutendo. Io per me dichiaro che farei ben altra cosa che il deputato; lascierei che il Ministero facesse egli le leggi, in modo che non ne potesse avere la Camera responsabilità veruna davanti alla pubblica opinione.

Quando si parla di fiducia, o signori, non è quella che si riferisce al potere legislativo, ma quella che si riferisce al potere esecutivo, che cioè il compito a lui affidato sia lealmente, onestamente e secondo lo spirito della Costituzione esercitato.

Or bene, questa fiducia nel Ministero può averla la maggioranza, può averla anche la minoranza, ma ciò non vuol dire che si debba avere ciecamente fiducia nel potere esecutivo.

Qui si tratta, o signori, di due condizioni che si riferiscono all'esclusione di un diritto che una legge precedente ha concesso a questi ufficiali, ed io credo che sia essenzialmente nelle attribuzioni del potere legislativo di determinare quali siano queste condizioni.

Se la proposta Mancini mirasse a stabilire quali siano le attribuzioni esclusive del potere esecutivo, comprenderei l'opposizione che la medesima incontra; ma, quando noi ci mettiamo ad indagare condizioni e cautele che appartengono all'essenza del potere legislativo, qui non è più questione di fiducia, ma è questione o di conservare i propri diritti o di farne l'abdicazione.

Ora, io non credo che la Camera possa abdicare alle proprie prerogative, tanto più avuto riguardo alle gravi conseguenze che ha accennato l'onorevole Mancini, e che credo soverchio di ripetere alla Camera, perchè sono convinto che ciascuno, nella propria coscienza, dando il suo voto, le apprezzerà. (*Bene! a sinistra*)

Voci a destra. Ai voti!

MINISTRO PER LE FINANZE. Io mi permetto semplicemente di osservare che la disposizione raccomandata dall'onorevole Mancini alla Camera ordina che la Commissione la quale dovrà applicare cotesto articolo debba essere eletta per sorteggio.

Ora, io domando all'onorevole Rattazzi, quando egli dovesse fare l'appurazione di un'amministrazione, sceglierebbe egli per sorteggio coloro cui...

RATTAZZI. Sono i vostri generali.

SALARIS. Sono i generali che non avete voluto...

PRESIDENTE. Non interrompano; lascino che la discussione proceda.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io mi limito ad attirare l'attenzione della Camera sopra questa disposizione, imperocchè un generale, per elevato che sia il posto da lui occupato, è pur sempre un uomo.

Ebbene, si possono avere delle attitudini le più rimarchevoli per questo e per quell'altro servizio, ma le attitudini e le disposizioni che qui si richiedono sono forse tali da indurre ad accettare un simile articolo?

Si sa che, per esempio, si possono fare delle pressioni. L'onorevole Rattazzi, che può essermi maestro in fatto di amministrazione, non ignora che vi sono delle persone alle quali non si osa dire di no. Ora, io vi domando, volete voi nominare per sorteggio una Commissione di questa natura?

Io mi limito a porre in rilievo le conseguenze di questa disposizione che l'onorevole Mancini propone alla Camera, fiducioso che essa non l'accoglierà.

PESCETTO. Domando la parola per una dichiarazione.

Voci a destra. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

ASPRONI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. L'onorevole Asproni ha la parola contro la chiusura.

ASPRONI. È deplorabile che, dopo di avere udito un ministro, non sia permesso a nessuno di poter fare una dichiarazione. Questo sarebbe un precedente che non ha riscontro negli annali parlamentari.

Detto questo io lascio adesso a ciascheduno che voti come vuole.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Onorevole Pescetto, la Camera le permette di parlare.

PESCETTO. Io ho creduto di dover prendere una parte un po' attiva nella discussione di quest'articolo, atteso che sono membro della Giunta per un progetto di legge che risponde parola per parola all'articolo che stiamo discutendo, progetto di legge presentato dal ministro della marina, analogo a questo presentato dal ministro della guerra.

La Giunta alla quale appartengo ha deliberato a grande maggioranza che quel progetto di legge non potesse essere accettato senza dare delle cautele, ad un tempo, al Ministero ed all'ufficialità. Essa non ha creduto che vi fosse questione di fiducia o di diffidenza, ma, votando la proposta fatta dall'onorevole ministro, ha inteso di stabilire delle cautele per queste giubilazioni e queste riforme, ed ha preso tale deliberazione ad unanimità, non essendo sorto alcuno a combatterle.

Mi basti accennare, signori, che il Codice penale militare, che abbiamo attualmente in vigore, è stato fatto coi pieni poteri, ed il ministro che lo promulgava certamente doveva aver fiducia in se stesso.

Or bene, questo Codice stabilisce che siano tratti per sorteggio i giudici, anche per i reati che sono puniti colla pena della morte. In conseguenza vede l'onorevole Sella quanto poco valore abbia la sua asserzione.

Quando si tratta di pronunciare una sentenza di morte, è una questione ben più importante che quella di decidere se un ufficiale abbia o no attitudine al servizio; eppure io non ho mai sentito nemmeno degli avvocati difensori civili criticare la composizione del tribunale per sorteggio...

Voci a sinistra. E i giurati non si estraggono a sorte?

PESCETTO. Ed i giurati delle Assisie, mi osservano benissimo i miei amici, non sono estratti a sorte?

In sostanza, io dichiaro che, se queste Commissioni saranno nominate a volontà del ministro, esse avranno nome di Commissioni statarie (Benissimo! *a sinistra*), e sarà impossibile ad un generale che si rispetti di accettare di farne parte. (*Segni di approvazione a sinistra — Rumori a destra*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso accettare il paragone che ha voluto fare l'onorevole Pescetto, imperocchè...

Voci a sinistra. La discussione è chiusa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi fu fatto un appunto personale.

L'onorevole Pescetto ha parlato della composizione dei giurati, ed ha detto che i membri ne sono estratti a sorte. Ma io gli domando se i membri di un ufficio di questa natura saranno in grado di esaminare, se, per esempio, un ufficiale di artiglieria abbia i requisiti per poter proseguire nella sua carriera; se abbia sufficiente conoscenza di chimica e di fisica. Io me ne appello alla Camera, e respingo quindi il paragone che ha fatto l'onorevole Pescetto tra il giurati in materia giudiziaria e la Commissione di cui si tratta nell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo proposto dall'onorevole deputato Mancini. (*Vedi sopra*)

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora vi è un altro articolo 4, che è stato presentato dall'onorevole Di San Donato ed altri...

GHINOSI. Io pure ho proposto un articolo.

PRESIDENTE. Non ne ho alcuno.

GHINOSI. Perdoni; ella ha un mio emendamento all'articolo 3; ed avendomi ella avvertito che non si potevano più proporre emendamenti, io ho dichiarato, ed i miei colleghi ne possono fare testimonianza... (Si! *a sinistra*) che lo mutavo in articolo 4.

PRESIDENTE. Doveva formularlo, ed ha tempo ancora di farlo. Io non sono in obbligo di formularlo per lei.

GHINOSI. È formulato.

PRESIDENTE. Le osservo che qui non ho altro che un emendamento all'articolo 4. Convieni che abbia forma d'articolo.

Intanto do lettura della proposta degli onorevoli Di San Donato, Ranieri e Nicotera:

« La pensione di ritiro o vitalizia dovuta agli ufficiali collocati in riposo od a riforma, a tenore dell'articolo 3, spetterà secondo la legge attuale delle pensioni e nella misura ivi stabilita, anche alle vedove, sebbene gli ufficiali non avessero compiuti gli anni 25 di effettivo servizio. »

Comunico questa proposta alla Commissione perchè, a suo tempo, si compiacca emettere il suo avviso in proposito.

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Anzichè parlare, io desidererei sentire il parere della Commissione e del Ministero, per non intrattenere inutilmente la Camera. Se il Ministero non l'accetta, la Camera lo respingerà di certo! (*Si ride*)

Non è intendimento pietoso quello che mi ha indotto a presentare questo emendamento, ma è un sentimento di giustizia.

Io non voglio parlare dello spirito della legge; ho votato contro, e benedico di averlo fatto. Ma io ricordo che avendo fatto parte della Commissione creata dalla Camera, sul simile progetto di legge presentato dall'onorevole Bertolè-Viale, ebbene, signori, noi fummo assordati da reclami sulle facoltà arbitrarie che si concedevano, ed ancora perchè moltissimi ufficiali vedevano la sorte ed i diritti delle loro povere mogli abbandonati dal progetto di legge.

Non c'illudiamo, o signori, con questo progetto di legge si vengono a colpire moltissimi ufficiali che servirono dal 1848 al 1860, molti di essi che abbiamo incontrati nella nostra vita raminga di esule nelle file dei soldati della libertà.

Egli, o signori, è molto facile farsi un conto che, con ventidue anni di servizio, le povere mogli di questi ufficiali non avranno diritto alla pensione.

Ora, se voi avete creduto di fare un'eccezione per i militari alla pensione di giustizia, perchè non estenderla anche per le vedove?

Io non dico che la pensione temporanea che si vuole accordare agli ufficiali debba passare anche alle vedove; ma se voi accordate una somma vitalizia annuale, se voi accordate una pensione di riforma, fate in modo che anche relativamente possa andare a vantaggio delle vedove.

Del resto, io ne spero poco; prego però l'onorevole ministro di dirmi come egli la pensi.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io mi oppongo, e con rincrescimento, alla proposta dell'onorevole Di San Donato...

Molte voci a sinistra. Basta! basta!

PRESIDENTE. Facciano silenzio; lascino che spieghi il perchè.

MINISTRO PER LA GUERRA. Ed è cosa affatto naturale. Che cosa facciamo noi con questa legge? Noi diamo un trattamento assai più favorevole di quanto l'antica legge consenta agli ufficiali i quali cadono sotto le disposizioni dell'articolo 3.

La generosità va fino ad un certo punto; ma non so se l'Italia oggi possa permettersi una liberalità ancora maggiore, che si estenderebbe dagli ufficiali alle loro vedove. Ne diverrebbe poi altresì questo assurdo, che verrebbero ad avere la pensione le vedove di questi ufficiali, mentre non l'avrebbero, in pari condizioni, le vedove di ufficiali che non fossero oggi giudicati inabili al servizio.

Per tutte queste ragioni io respingo la proposta dell'onorevole Di San Donato.

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, ritira la sua proposta?

DI SAN DONATO. Vorrei sentire anche l'opinione della Commissione.

BERTOLÈ-VIALE, relatore. La Commissione fa osservare alla Camera che anche questa è una modificazione che si farebbe alla legge del 1850 sulle pensioni militari. Si tenga ben presente che questa che discutiamo è una legge transitoria, il cui effetto è limitato ad un anno. Voi verreste ad adoprare due pesi e due misure, perchè delle due l'una: o questi ufficiali hanno i 25 anni prescritti dalla legge per avere diritto alla pensione di ritiro, ed in questo caso le loro vedove sono già contemplate dalla legge; o non hanno questi anni di servizio, e voi accordereste alle loro vedove un beneficio che è rifiutato alla vedova di quell'ufficiale che, continuando nel servizio, venisse a morire dopo ventiquattro anni, undici mesi e ventinove giorni di servizio; e ciò unicamente perchè non sarà stato riformato per inettitudine in virtù di questa legge. Questa sarebbe una tale ingiustizia che è impossibile voglia la Camera mai sancirla. (*Rumori a sinistra*)

Se gli onorevoli proponenti crederanno poi di proporre una legge particolare per questi casi speciali, lo potranno sempre fare d'iniziativa privata; ma il sancire ora in questa legge un principio che sarebbe un favore per gli uni ed un'ingiustizia flagrante per gli altri, non mi pare cosa possibile.

DI SAN DONATO. Mi perdoni l'onorevole Bertolè-Viale, ma pare che egli abbia il mandato di consigliere parlamentare. Egli dice a tutti i deputati che si sono permesso di presentare emendamenti: fate un progetto di legge d'iniziativa parlamentare e presentatelo. Questo noi lo sapevamo. Io sono venuto in soccorso delle vedove dei militari che voi in forza di questa legge metete in triste ed immeritata condizione. Del resto io era dubbioso se dovessi ritirare o no il mio emendamento; ma siccome i miei amici mi consigliano di man-

tenerlo, io lo mantengo per la maggioranza; avrò il piacere di vederlo respingere dai soliti. In ogni caso l'egoismo è completo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta degli onorevoli Di San Donato, Ranieri e Nicotera.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Ora do lettura del nuovo articolo 4 presentato dall'onorevole Ghinosi:

« Nel portare giudizio sulle attitudini degli ufficiali generali si avrà specialmente riguardo alla loro condotta nella campagna del 1866. »

L'onorevole Ghinosi ha facoltà di parlare.

GHINOSI. Desidererei prima di usare della parola di aver l'avviso dell'onorevole ministro della guerra e quello della Commissione intorno alla mia proposta.

PRESIDENTE. Già la Commissione ha dichiarato intorno alla proposta dell'onorevole Billia che non aveva conclusioni...

GHINOSI. Ma quella e la mia sono due proposte affatto diverse.

PRESIDENTE. Il concetto è lo stesso.

GHINOSI. Io ho presentato quell'articolo di legge spinto da un sentimento di simpatia per l'onorevole ministro della guerra. (*Risa*)

Siccome egli ebbe a dire che formulando il decreto indicato dall'articolo 3 avrebbe consultato il parere e si sarebbe giovato dei lumi di quelli fra gli ufficiali superiori dell'esercito che sono in fama di essere più dotti e più atti a dare consigli, così io pensai, facilitandogli col mio articolo 4 il grave compito, di rendere meno pericoloso per tutti, e specialmente per lui quella specie di spostamento, di responsabilità a cui alludeva la confidenza fattaci dall'onorevole ministro.

Io vorrei che i decreti che si compilano dai signori ministri apparissero sulla gazzetta ufficiale colla nuda firma del ministro e senza le solite relazioni dalle quali apparisce che molti insigni personaggi e consessi furono anteriormente dal ministro stesso consultati.

Così la responsabilità morale scema, e scema anche essa un tantino la responsabilità legale.

Siccome però fra questi generali che il ministro della guerra vorrà consultare ve ne hanno parecchi notissimi, sui quali dovrà certamente cadere il giudizio della Commissione che egli istituirà per decreto, a norma dell'articolo 3, così la scelta del personale che dovrà fare la cernita degli ufficiali superiori diventa affare spinosissimo, e sarebbe bene che fino da ora venisse fissato il terreno su cui la Commissione dovrà muovere i primi passi, e ciò per garantire tanto il ministro quanto i membri della stessa Commissione da ogni errore, e, che è più, da ogni parzialità.

Signori, un gran fatto è accaduto nel nostro paese nell'anno 1866, un grande fatto di guerra: noi avevamo esauste le nostre borse, noi avevamo vuotate le nostre case di tutta la gioventù atta alle armi, ed è con piena fiducia che abbiamo confidato ai generali

che si trovavano in quel momento alla testa delle nostre forze di terra e di mare i destini della patria! Sventuratamente (io non accuso nessuno), tanto in terra che in mare noi fummo disgraziati, e invece della vittoria ci toccò la sconfitta. Una ragione di questa sconfitta ci deve essere.

Oggi, poichè ci viene avanti il ministro della guerra con un progetto di legge che tende appunto ad eliminare dall'esercito tutti gli elementi meno atti a renderlo compatto, forte, e a metterlo quindi in condizione di rivalersi un altro giorno verso un altro nemico, o forse anche verso lo stesso, della sconfitta patita, io credo che egli debba con gioia, direi, accettare il mio articolo di legge, col quale gli viene prescritto di esaminare la condotta dei generali che ebbero nelle mani le sorti militari del nostro paese nella campagna del 1866. Io quindi non vedrei ragione perchè, tanto l'onorevole ministro della guerra, quanto la Commissione (forse la Commissione qualche ragione l'avrebbe) (*Ilarità a sinistra*), non però l'onorevole suo relatore, abbiano a rigettare così ricisamente la mia proposta, tanto più che dessa è concepita in termini tali da non potere offendere nè la suscettibilità nè l'amor proprio di alcuno.

Io sono stato spinto a fare tale proposta nel desiderio di dare al potere esecutivo la forza necessaria per praticare una cernita efficace, intelligente, e non partigiana, cominciando dall'alto; e tanto più, credetemi, saranno rispettate, od almeno susciteranno minore scalpore, quelle epurazioni che pur sarete costretti di praticare più in basso.

Quando l'onorevole ministro della guerra non cominci dall'applicare al sommo della scala i provvedimenti che egli ci chiede, siano pur essi necessari e giusti, siano pure ispirati al più squisito sentimento di giustizia e di equità, incontreranno sempre una tale resistenza, che quest'arma potentissima che il Governo ha oggi nelle mani, e che si chiama esercito, rivolgerà la sua punta verso di lui. (Oh! oh! *a destra*)

Io quindi insisto perchè il ministro della guerra, senza badare alla persona che ha fatta la proposta, od alla parte dalla quale la proposta viene, la esamini e risponda se nello stesso suo interesse non gli paia doverla accettare.

Voci a sinistra. Parli! parli il signor ministro!

PRESIDENTE. Se l'onorevole ministro vuol parlare, ne ha il diritto, ma niuno vi può obbligarlo.

Voci a sinistra. Sì! sì! Parli! (*Mormorio e proteste a sinistra*)

Voci a destra. No! no! Ai voti!

MINISTRO PER LA GUERRA. Mi perdoni la Camera se io sono tratto a rispondere due parole. (No! *a destra*)

Voci a sinistra. Ma credono che la Sinistra non sia degna di risposta?

OLIVA. È impossibile sopportare queste ingiurie. È una guerra sistematica contro la Sinistra! (*Rumori*)

MICELI. Noi la respingiamo in tutti i modi. Noi non la soffriremo in silenzio.

PRESIDENTE. Lascino parlare il ministro! Il signor ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LA GUERRA. Io respingo, come è naturale, la proposta dell'onorevole Ghinosi. Osserverò del resto come egli sia poco d'accordo coll'onorevole Mancini, il quale voleva il concorso di molti generali per guarentigia degli ufficiali passibili della riforma. L'onorevole Ghinosi vuole invece l'autorità sola del ministro... (*Mormorio a sinistra*)

SALARIS. No; non ha capito.

MINISTRO PER LA GUERRA. Ma non è questo...

Io debbo protestare contro molte parole ingiuste ed ingrati che si pronunziarono in questa Assemblea.

Se noi dobbiamo la Venezia ad una vittoria prussiana, il popolo prussiano sa quanta parte delle sue vittorie di Boemia ei debba all'esercito italiano. (Benissimo! Bravo! *al centro*)

Signori, la vittoria è nelle mani del destino. L'Italia ha diritto di chiedere ai suoi figli la devozione alla patria, il valore sul campo di battaglia, il sangue; non ha diritto di esigere da loro ciò che dipende dalla sorte...

Voce a sinistra. La capacità nei generali.

PRESIDENTE. Non interrompano.

MINISTRO PER LA GUERRA... e l'esercito, come il resto d'Italia, per buona fortuna, serba gratitudine verso quegli uomini che hanno condotti molte volte alla vittoria i suoi soldati, quand'anche una volta non abbiano potuto avere la vittoria per loro. (*Benissimo!*)

GHINOSI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ghinosi ha facoltà di parlare per un fatto personale.

GHINOSI. Io non dirò che due parole: la prima per meravigliarmi, come l'onorevole ministro della guerra a parole che io credeva cortesie, abbia creduto rispondere con tanta e sì gratuita animazione...

Una voce a sinistra. Scortesie.

GHINOSI... la seconda, per rettificare quello che il ministro della guerra mi ha voluto far dire.

Io non ho detto che preferisca l'arbitrio del ministro della guerra ad un consenso di generali: tutt'altro! Io ho detto solamente che trovavo necessaria l'adozione del mio articolo, perchè il ministro della guerra potesse fare una scelta fra quei generali, i quali non avendo timore di essere colpiti dal giudizio della Commissione, potevano portare nell'esercizio del loro difficilissimo mandato una tranquillità di spirito e di animo necessaria in cosa tanto delicata; non dissi nè più nè meno.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Ghinosi, di cui ho dato testè lettura, è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(La Camera la respinge.)

Ora si passerà all'articolo 4 del Ministero, come è stato da esso posteriormente modificato.

« Art. 4. Ferme rimanendo le prescrizioni stabilite all'articolo 11 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali circa la proporzione devoluta all'occupazione degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri di ogni grado ed arma, gli ufficiali giudicati *idonei* al servizio attivo, i quali, trovandosi da *due* anni in *aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, o per soppressione d'impiego*, non potessero, malgrado l'applicazione delle succitate prescrizioni, trovar posto nei quadri dell'esercito, dovranno essere richiamati in servizio, e saranno collocati in aspettativa altrettanti ufficiali di ugual grado del servizio attivo, scelti:

« 1° Fra quelli che ne facciano domanda;

« 2° Fra i meno anziani che contino due anni di servizio effettivo nel loro grado.

« Uguale disposizione è applicabile agli impiegati militari assimilati di grado, in quella misura però che il Ministero della guerra ravviserà conciliabile con le convenienze di ogni speciale ramo di servizio.

« La presente disposizione deve intendersi eccezionale, e duratura soltanto fino a che il numero degli ufficiali in aspettativa per *scioglimento o riduzione di corpo, o soppressione d'impiego* sia ridotto alle proporzioni ordinarie. »

A questo articolo l'onorevole Corte propone la seguente aggiunta:

« La proporzione nelle promozioni degli ufficiali ed assimilati militari che si trovano in aspettativa è portata da 2/3 a 4/5. »

L'onorevole Corte ha facoltà di svolgere la sua proposta d'aggiunta.

CORTE. Mi ricordo che l'anno scorso quando l'onorevole generale Bertolè-Viale, allora ministro della guerra, ha presentato alla Camera un progetto di legge, presso a poco identico a questo, egli si era preoccupato della proporzione in cui gli ufficiali in aspettativa sono chiamati a concorrere per le promozioni, ed aveva considerato che, essendo grandissimo il numero di codesti ufficiali, dovesse essere aumentata la proporzione in cui essi debbano concorrere nelle promozioni.

Noi non dobbiamo farci illusioni. Dopo una guerra nella quale abbiamo aumentato moltissimo il nostro esercito, ci troviamo con un numero straordinario d'ufficiali, per il che, nonostante l'applicazione dell'articolo 3 che abbiamo votato, credo che un buon numero d'ufficiali rimarrà in aspettativa per un tempo assai lungo.

Vedo che così credono con me la Commissione ed il ministro della guerra, in quanto che si parla qui del modo col quale questi ufficiali dovranno essere trattati, e come dovranno essere richiamati in servizio attivo.

Capisco che coll'adozione dell'emendamento da me

proposto si viene in certo modo a rallentare alquanto le promozioni; ma noi non dobbiamo dimenticare che una volta applicato l'articolo 3 e fatta l'epurazione, gli ufficiali che rimarranno in numero eccedente al bisogno saranno egualmente meritevoli; e saranno condizioni d'altra natura e non considerazioni di merito relativo, che faranno che questi ufficiali si troveranno in aspettativa.

Ora dobbiamo osservare che in ogni paese, in tutte le epoche, dopo una grande guerra, si verificò sempre una sosta nell'avanzamento militare.

Se considero l'età dei nostri ufficiali superiori, se paragono la carriera che in generale si è fatta nell'esercito italiano, meno alcune eccezioni, con quella che si è fatta in altri eserciti, vedo che la posizione degli ufficiali italiani non è punto cattiva. Quindi vorrei che per un certo periodo limitato di tempo si accettasse questo emendamento; come pure consentirei a che la proporzione degli ufficiali che si trovano in aspettativa, e che debbono concorrere alle promozioni, fosse, durante questo periodo, aumentato in modo che, se diventerà meno rapido l'avanzamento per gli ufficiali che si trovano in servizio effettivo, ne nascerà un vantaggio per quelli che si trovano in aspettativa. Passato un certo tempo, provveduto che si sarà al collocamento di tutti gli ufficiali che si troveranno in aspettativa, anche dopo applicato l'articolo 3, allora si dovrà tornare, a mio avviso, alla proporzione attualmente stabilita, ma, finchè dura l'attuale stato di cose, finchè abbiamo un numero eccezionalmente grande di ufficiali in aspettativa, si dovrà, anche a costo di ritardare un poco l'avanzamento degli altri, cioè degli ufficiali provenienti dai collegi militari, o promossi dal grado di sott'ufficiali, aumentare il numero di quelli richiamati dall'aspettativa.

Io quindi crederei conveniente che si accettasse questo mio emendamento e si portasse la proporzione da due terzi a quattro quinti.

BERTOLÈ-VIALE, *relatore*. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Corte, e non la può accettare per ragioni valide.

L'onorevole Corte vorrebbe fare sparire al più presto possibile questa categoria d'ufficiali in aspettativa, ed ha citato in appoggio della sua tesi quello che io aveva proposto l'anno passato.

Ora mi basterà l'avvertire come nel progetto che io aveva presentato si combinassero misure di diverso ordine. Concorrevano allo stesso scopo il limite d'età per il servizio effettivo, il collocamento a riforma per non idoneità e l'istituzione della riserva.

D'altronde l'articolo 1 del mio progetto di legge doveva avere forza per un quinquennio.

Qui invece abbiamo un articolo di legge il quale si limita solamente ad applicare certe norme per la riforma. Ora, se noi accettassimo l'emendamento proposto dall'onorevole Corte, sapete quali sarebbero le

conseguenze? Sarebbero precisamente contrarie a quelle che ha in animo probabilmente lo stesso onorevole proponente.

Imperocchè io ebbi a citare ieri come la categoria che si verrebbe a colpire con questa misura sarebbe quella degli ufficiali inferiori, i quali hanno già al giorno d'oggi quasi nessuna prospettiva d'avanzamento, i quali hanno un'età assai avanzata. Se venisse adottata la proposta dell'onorevole Corte, evidentemente l'avanzamento di questi ufficiali sarebbe arenato in totalità, e non solamente questo, ma sarebbe anche arenato il cammino per gli allievi degli istituti, e non sarebbe più possibile d'applicare la legge per quello che riguarda la quota devoluta ai sott'ufficiali per le promozioni a sottotenenti.

Per queste considerazioni quindi la Commissione non può ammettere questo emendamento.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dall'onorevole Corte è appoggiata.

(È appoggiata.)

La rileggo:

« La proporzione nelle promozioni degli ufficiali ed assimilati militari che si trovano in aspettativa è portata da $\frac{2}{3}$ a $\frac{4}{5}$. »

La pongo ai voti.

(È respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 4 come venne proposto dal Ministero.

(È approvato.)

Do lettura di due articoli aggiuntivi, proposti dagli onorevoli Crispi, Rattazzi, Curti, Oliva, Carcassi, Speciale, Busi, Mazzarella e De Ruggieri.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Lascino che se ne dia lettura.

« Art. 5. È soppresso il supremo tribunale di guerra e marina.

« Le sue attribuzioni rientrano nella giurisdizione della suprema Corte di cassazione sedente nella capitale del regno.

« Art. 6. Sono aboliti presso i tribunali militari territoriali e i tribunali militari marittimi gli avvocati fiscali militari. Il loro ufficio è affidato al procuratore del Re ed ai sostituiti procuratori del Re presso il tribunale civile e correzionale della città capoluogo della divisione militare e del dipartimento marittimo.

« Nei tribunali militari presso le truppe concentrate, nei tribunali militari in tempo di guerra e nei Consigli di guerra a bordo gli avvocati fiscali saranno scelti fra gli ufficiali dell'esercito e dell'armata in servizio effettivo. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare sulla proposta degli onorevoli Crispi e Rattazzi.

Voci. A domani! a domani!

MINISTRO PER LE FINANZE. Prima che gli onorevoli proponenti sviluppino la loro proposta, io mi permetto di rivolgere loro una preghiera.

Al punto in cui siamo, dopo otto o dieci giorni che dura questa discussione, io domando se si possa produrre così all'improvviso, con una semplice aggiunta, una proposizione così importante, quale è quella dell'abolizione del tribunale supremo di guerra.

Io capisco che ci potranno essere delle economie, ma io domando se sia possibile, quando il ministro ha presentato una legge che circoscrive la riforma alla riduzione dei quadri ed agli ufficiali in aspettativa, se sia possibile, dico, trattare in questo momento la gravissima questione dell'abolizione del tribunale supremo di guerra.

Io quindi prego coloro che hanno fatta questa proposizione, di volerla differire ad altro tempo, e di lasciar votare questa legge; imperocchè la loro proposta trae, di più, in campo un argomento affatto nuovo.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. L'onorevole ministro delle finanze si lagna che la mia proposta sia nuova ed impensata. Se l'onorevole Sella non avesse fatto parte del Ministero che nel 1865 sedeva su quel banco quando si discusse la legge per l'unificazione legislativa del regno, direi: l'onorevole Sella non sa quello di cui si tratta. Ma gli osservo che gli articoli da me presentati ripetono una proposta fatta allora; di più, ricorderò all'onorevole Sella che il ministro di giustizia, suo collega, promise che avrebbe studiata la questione e che avrebbe presentato un progetto di legge sull'argomento.

Sono passati cinque anni ed io non posso credere (a meno che si tenga che le promesse dei ministri sieno degli scherzi quando rispondono a deputati dell'opposizione), sono passati cinque anni e non posso immaginarmi che la questione, non solo non sia stata discussa, ma sia stata anche risolta nei Consigli della Corona. Questo per quanto riguarda l'imputazione di essere la mia proposta venuta all'impensata.

L'onorevole Sella dice ancora che io l'ho presentata all'ultima ora. L'ho presentata quando ancora si discutevano gli articoli 3 e 4 e tutti quei molteplici emendamenti che furono discussi e votati.

D'altronde l'onorevole Sella ci ha presentato un volume, nel quale, col pretesto di portare dei miglioramenti alle finanze dello Stato, veniva a disordinare tutte le varie amministrazioni dello Stato.

Noi abbiamo avuto nel suo volume riforme nell'amministrazione della giustizia, riforme nella pubblica istruzione, riforme nell'ordine giudiziario, riforme nella guerra e nella marina, riforme di tutto e sempre con questo solo progetto.

Per ragioni che io non voglio massime a questa ultima ora enumerare, in mezzo a questa legge si sono fatte sdrucchiolare delle proposizioni, le quali anche non erano necessarie in un progetto di finanze. Or bene, quando dalla sinistra si portano due proposte

che avete studiate e che dovevate studiare, perchè fin dal 1865 avevate promesso di farlo ed eravate voi al potere, voi signor Sella, e voi signor Lanza...

MINISTRO PER LE FINANZE. Ce ne passarono tanti altri dopo.

CRISPI... quando vi presento queste due proposte, le quali, oltre al recare una grande semplificazione e progresso nell'amministrazione della giustizia penale, producono un risparmio importante a vantaggio delle finanze dello Stato, siete voi, voi ministro delle finanze che venite a lagnarvi che io sono venuto all'ultima ora, che non vi ho lasciato un maggior tempo da pensare e dire il vostro parere?

L'onorevole mio amico il deputato Nicotera indovinò il vostro concetto, ed io non posso che aderirvi.

Voci. A domani! a domani!

MINISTRO PER LE FINANZE. No, signori! Mi permettano ancora due parole. A me preme che si voti senz'altro l'articolo perchè penso a tutto quello che è ancora da farsi.

È naturale che io abbia un debito proprio personale, perchè non mi si faccia più tardi il rimprovero di non aver messo in avvertenza a tempo la Camera; per conseguenza credo di esercitare, non un diritto, ma un dovere.

Quindi propongo che i due articoli che gli onorevoli Crispi, Rattazzi ed altri hanno presentato, siccome toccano ad una questione, la quale è non meno di competenza della Commissione che si occupa degli affari giudiziari che di competenza della Commissione per la guerra, io propongo, dico, che quegli articoli sieno trasmessi a quella Commissione, e che sia così tolto l'inciampo alla votazione del progetto attuale.

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, accetta questa proposta?

CRISPI. Non accetto, e ne dico la ragione. (*A domani! a domani!*)

La Commissione incaricata dell'unificazione legislativa ha fatto sapere già di aver ultimati i suoi lavori, e li ha ristretti nei limiti di certe determinate materie.

Dunque, se l'onorevole Sella vuol mandarla a quella Commissione, è perchè non vuole nè che io sviluppi la mia proposta, nè che la Camera la voti. (*A domani! a domani!*)

PRESIDENTE. Si rimanderà il seguito della discussione a domani.

Io rivolgo intanto una viva e calda preghiera alla Camera, cioè che, se vi sono altre proposte, si presentino fin d'ora, onde il nostro lavoro sia, non solo ap-

parentemente, ma anche veramente serio. (*Interruzioni*)

Voglio dire serio nella forma quanto è nella sostanza.

L'onorevole Salaris presenta un settimo articolo; l'onorevole Oliva ne presenta un altro. E sta bene, poichè ognuno è nel suo diritto; ma si presentino tutti in tempo, affinchè si possano avere sott'occhio e poaderare, e la discussione riesca dignitosa.

MELLANA. Domando la parola.

Molte voci. A domani! a domani!

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la marina ha la parola per presentare un progetto di legge.

ACTON, ministro per la mariniera. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge relativo ai funzionari che devono attendere al servizio di pubblico Ministero e di segreteria presso il tribunale militare marittimo del primo dipartimento alla Spezia. (*V. Stampato n° 106*)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà trasmesso al Comitato privato.

L'onorevole Arrivabene ha la parola per presentare una relazione.

ARRIVABENE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge che deve convertire in legge il decreto 9 settembre 1866, col quale si è data esecuzione alle due convenzioni colla compagnia Adriatico-Orientale e colla compagnia Rubattino di Genova. (*V. Stampato n° 35-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 6 15.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti relativi all'esercito.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Sistemazione del porto di Catania;
- 3° Acquisto di una casa in via Cavour in Firenze;
- 4° Convalidazione di decreto relativo a spese cagionate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868;
- 5° Discussione delle modificazioni proposte ad alcune parti del regolamento.